

Sicuramente casa

Assicurazione multirischi per l'abitazione

IL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE

Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni)

Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni)

Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei Termini

ASSICURAZIONE PER L'ABITAZIONE

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: **Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.** - Italia - Iscr. Albo Imprese Ass. al n.1.00062

Prodotto: **Sicuramente Casa**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Il prodotto "Sicuramente Casa" offre una gamma completa di garanzie a copertura dei rischi che quotidianamente minacciano la stabilità economica di una famiglia, relativi all'abitazione (Incendio, Furto, Responsabilità civile della proprietà e conduzione dei locali, Assistenza) nonché di quelli connessi alla vita privata (Responsabilità civile della famiglia, Scippo e rapina, Tutela legale), **abbinabili a scelta del Contraente alla garanzia obbligatoria Incendio.**



Che cosa è assicurato?

La polizza assicura la tua abitazione. Puoi scegliere, in base alle tue esigenze assicurative, **una o più delle sezioni di seguito indicate:**

- ✓ **Incendio**, che assicura le seguenti garanzie, acquistabili a scelta del Contraente, contro i rischi di incendio - fulmine - esplosione – scoppio - eventi sociopolitici:
 - Fabbricato: quando i locali dell'abitazione sono di proprietà dell'Assicurato;
 - Rischio Locativo: quando i locali dell'abitazione sono presi in affitto dall'Assicurato;
 - Contenuto: a titolo esemplificativo l'arredamento, gli elettrodomestici, i quadri, i tappeti, l'argenteria e altro.

Sono assicurate, inoltre, spese di demolizione per gli eventi sopra descritti.

- ✓ **Furto, rapina e scippo**, che comprende anche i casi di rapina ed estorsione; acquistando la garanzia "Furto e rapina del contenuto" assicurati arredamento, tappeti, pellicce, quadri, oggetti d'arte, gioielli, denaro ed altro all'interno dell'abitazione indicata in polizza. La garanzia può essere estesa allo "Scippo" anche al di fuori dei locali dell'abitazione stessa.

- ✓ **Responsabilità civile verso terzi**, la sezione che garantisce la responsabilità civile dell'Assicurato e di ogni altra persona con esso convivente o residente, per i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di fatto accidentale verificatosi in relazione a fatti della vita privata, compreso i danni causati da proprietà e conduzione della dimora abituale e di quelle salutarie dell'Assicurato.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Incendio**: le garanzie non sono valide per:
 - le abitazioni situate in un immobile adibito per meno di 2/3 ad abitazioni civili e uffici;
 - le abitazioni situate in un immobile dove al suo interno vi siano cinematografi, teatri, grandi empori, supermercati, autorimesse pubbliche, stazioni di servizio, industrie, depositi di infiammabili o esplodenti, discoteche e night club.
- ✗ **Responsabilità civile verso terzi**: non sono assicurati i danni causati a tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla polizza, compresi il coniuge, i genitori, i figli e qualsiasi altro parente o affine dell'Assicurato, anche se con esso non conviventi.
- ✗ **Furto**: non sono coperti:
 - gli oggetti lasciati all'interno di immobili non chiusi;
 - oggetti lasciati nelle parti comuni del condominio;
 - veicoli a motore e natanti.



Ci sono limiti di copertura?

- ! **Incendio**: sono previsti dei limiti di indennizzo espressi sia in percentuale alla somma assicurata che in importo predefinito. Sono, inoltre, esclusi i danni verificatisi in occasione di guerra, insurrezioni, occupazioni ed invasioni militari, confische, requisizioni, serrate; verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni nucleari; causati da dolo dell'Assicurato. La polizza inoltre non copre i danni derivanti da alcuni eventi naturali di particolare intensità (quali ad esempio, terremoti, maremoti ed eruzioni vulcaniche, valanghe, frane, alluvioni e inondazioni).
- ! **Responsabilità civile**: sono esclusi i danni diversi da morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose; quelli derivanti dall'esercizio di qualsiasi attività professionale, commerciale, industriale, alle cose ed agli animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione; quelli la cui responsabilità non sia derivante da leggi (come ad esempio responsabilità derivanti da inadempienza di un contratto).
- ! **Furto**: sono previsti limiti per tipologie di beni assicurati, nonché limiti per singolo oggetto all'interno di una particolare tipologia di beni assicurati (es. tipo garanzia "contenuto abitazione" - relativamente a pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture, oggetti d'arte e argenteria, il limite d'indennizzo è fino a Euro 8.000,00 per singolo oggetto se posti in dimora abituale). Sono esclusi i danni indiretti derivanti dal mancato godimento del bene assicurato.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Tutela legale, erogata da D.A.S. S.p.A. che assicura, nei limiti del pacchetto acquistato dal Contraente, le spese legali sostenute dall'Assicurato e dal suo nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia, per la difesa dei propri interessi in sede extragiudiziale e giudiziale. Puoi scegliere tra il pacchetto "BASE" - che ti copre in caso di controversie insorte dalla proprietà o conduzione dell'abitazione e da controversie insorte nell'ambito della vita privata extra-professionale – ed il pacchetto "STANDARD" che ti copre in caso di controversie insorte anche nell'ambito di lavoro dipendente.
- ✓ Assistenza (acquistabile unicamente in abbinamento alla Sezione Incendio erogata da Europ Assistance Italia SpA 24 ore su 24 per i casi di emergenza domestica).

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali indicati nella scheda di polizza.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Tutela Legale: non sono coperte le vertenze relative a controversie tra le persone assicurate e la Compagnia.
- ✗ Assistenza: non sono assicurate le prestazioni erogate in situazioni in cui non vi sia un'emergenza in corso.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Tutela legale: sono escluse le spese inerenti il diritto di famiglia e delle successioni-donazioni, in materia fiscale ed amministrativa, per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere, per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale, per la locazione o la compravendita di immobili.
- ! Assistenza: la prestazione non opera in caso di sinistri dovuti a guasti di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, negligenza dell'assicurato e/o interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore. Inoltre, la prestazione non è dovuta per sinistri derivanti da guasti o cattivo funzionamento della caldaia o del bruciatore.



Dove vale la copertura?

- ✓ Premesso che sono assicurabili soltanto le abitazioni ubicate nel territorio della Repubblica Italiana, l'assicurazione vale nel mondo intero ad eccezione della garanzia Tutela legale, che prevede una limitazione agli stati europei ed extraeuropei del bacino del Mar Mediterraneo e per alcuni casi al solo territorio italiano, Città del Vaticano e San Marino compresi.



Che obblighi ho?

Hai il dovere di:

- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare preventivamente se per lo stesso rischio hai già in corso altre polizze assicurative;
- comunicare per iscritto alla Compagnia eventuali cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.

In caso di sinistro, devi:

- informare la Compagnia dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati;
- consegnare alla Compagnia tutta la documentazione necessaria per procedere nella valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Compagnia.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene all'atto della conclusione del contratto.

Puoi pagare tramite:

- bonifico bancario;
- assegno non trasferibile intestato all'Intermediario;
- bollettino postale;
- contanti, nei limiti previsti dalla legge;
- sistemi di pagamento elettronico, se disponibili presso lo specifico Intermediario;
- in aggiunta alle modalità di pagamento del premio sopra indicate, qualora l'intermediario presso cui hai stipulato la polizza li preveda, il premio può essere corrisposto mediante RID o trattenuta sul cedolino;

Il premio di polizza può essere corrisposto esclusivamente con periodicità annuale (unica soluzione).

Il premio di polizza corrisposto comprende le imposte previste dalla normativa vigente e le provvigioni corrisposte all'intermediario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione inizia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, se hai pagato il premio, e termina alle ore 24 del giorno indicato in polizza come data di scadenza.

Se i premi non sono stati pagati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.



Come posso disdire la polizza?

Puoi inviare una lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Il recesso è inoltre possibile a seguito di pagamento di sinistro fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto al pagamento stesso. In ogni caso, la Compagnia provvederà a rimborsarti - al netto delle imposte - la quota di premio pagato e non goduto per il periodo compreso tra il giorno di invio della raccomandata A.R. di recesso e la scadenza annuale del contratto.

Se la polizza è stata acquistata tramite tecniche di vendita a distanza è possibile esercitare il diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi alla stipula della polizza.

Assicurazione per l'abitazione

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A

helvetia
La tua Assicurazione svizzera

Sicuramente Casa

Data ultimo aggiornamento: 14 Gennaio 2026

Il presente Dip Aggiuntivo Danni rappresenta l'ultima versione disponibile

Scopo: il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società: Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. - Via G.B. Cassinis, 21; 20139; Milano (Italia); tel.+39 02 5351.1; sito internet: www.helvetiaitalia.it; e-mail: infoclienti@helvetiaitalia.it; PEC: helvetiaitalia@pec.helvetia.it
P. IVA e Cod. Fisc. 07530080154 - Società del Gruppo Helvetia soggetta alla Direzione ed al Coordinamento della Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Società con Socio Unico - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00062 - Iscrizione all'Albo dei Gruppi Assicurativi n° ord. 031. Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni sui Danni con Decreto Ministeriale n.16723 del 20/6/1986 - G.U. n.148 del 28/6/1986.

Il patrimonio netto della Compagnia, all'ultimo bilancio approvato, è pari a 99,81 milioni di euro di cui 15,600 milioni di euro costituiscono la parte relativa al capitale sociale e 78,36 milioni di euro si riferiscono alle riserve patrimoniali.

La relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria della Compagnia (SFCR) è disponibile sul sito internet della stessa ed è consultabile al seguente indirizzo: www.helvetia.it/solvencyII

Di seguito si dà evidenza dei requisiti patrimoniali e dei fondi ammissibili alla loro copertura, calcolati secondo la Formula Standard, in vigore al 31.12.2024.

Informazioni relative al margine di solvibilità Solvency II al 31.12.2024

Informazioni relative al margine di solvibilità Solvency II al 31.12.2024

Solvency Capital Requirement (SCR)	47.365.327,00 €
Minimum Capital Requirement (MCR)	19.748.210,00 €
Fondi Propri ammissibili a copertura del SCR	104.224.743,00 €
Fondi Propri ammissibili a copertura del MCR	104.224.743,00 €
Solvency Capital Ratio (*)	220,04%

(*) Il "Solvency Capital Ratio" è il rapporto tra i Fondi Propri ammissibili della Compagnia e il capitale di solvibilità (Solvency Capital Requirement) richiesto dalla normativa Solvency II.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno della Compagnia è rapportata alle somme assicurate e, se previsti, ai massimali concordati con il Contraente.

I SUCCESSIVI RINVII A SEZIONI, PAGINE E ARTICOLI SI RIFERISCONO ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Oltre a quanto riportato nel DIP Danni, le condizioni di assicurazione sono indicate in polizza come segue.

SEZIONE A - ASSICURAZIONE INCENDIO

L'oggetto dell'assicurazione è indicato all'art. 22, pagine 5-6. Le condizioni di operatività sono riportate all'art. 24, pagina 6. Le modalità operative sono indicate agli artt. 25, 26, 27 e 28 pagine 6 e 7. Le Partite assicurate (operanti solo se espressamente concordate) e le Condizioni aggiuntive (operanti se selezionate nel frontespizio di polizza) sono indicate a pagina 7 e 8.

SEZIONE B - ASSICURAZIONE FURTO (operante solo in abbinamento alla Sezione Incendio)

L'oggetto dell'assicurazione è indicato all'art. 29, pagina 8. Le condizioni di operatività sono riportate all'art. 31, pagina 8. Le modalità operative, invece, agli artt. 30, 33, 34, 35, 36, 39, 44, 45, 46, 47, pagine 8, 9 e 10.

L'assicurazione è estesa alle prestazioni riportate agli artt. 37, 38, 40, 41, 42, 43, pagine 9 e 10. Le Partite assicurabili, operanti solo se espressamente concordate, e le Condizioni aggiuntive (operanti se selezionate nel frontespizio di polizza), sono indicate alle pagine 10, 11 e 12

SEZIONE C - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE (operante solo in abbinamento alla Sezione Incendio)

L'oggetto dell'assicurazione è indicato all'art. 48, pagina 12. Le modalità operative sono riportate agli artt. 49, 50, 51 e 56, pagina 12 e 13. I soggetti assicurati sono indicati all'art. 57, pagina 13. Le Prestazioni Garantite, suddivise per Pacchetti, sono indicate agli artt. 58, 60, 61, 62, pagine 14 e 15.

SEZIONE D - ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE (operante solo in abbinamento alla Sezione Incendio)

L'oggetto dell'assicurazione è indicato all'art. 64, pagine 15-16. Le Condizioni aggiuntive, operanti se selezionate nel frontespizio di polizza, sono riportati ai punti 9 e 10, pagina 17.

SEZIONE E - ASSICURAZIONE ASSISTENZA (operante solo in abbinamento alla Sezione Incendio)

Le modalità operative e l'elenco delle prestazioni fornite sono indicate alle pagine 18, 19, 20 e 21.



Che cosa NON è assicurato?

SEZIONE A - ASSICURAZIONE INCENDIO

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, sono in ogni caso esclusi i danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazione militare, invasione, confische, requisizioni, serrate, per ordine di qualsiasi autorità di diritto o di fatto;
 - verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure causate da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
 - causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da valanghe, slavine o frane, da alluvioni ed inondazioni;
 - di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere, anche se avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
 - alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o un fenomeno elettrico se l'evento è determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o di fabbricazione o da manomissioni;
 - alle cose aventi un valore esclusivamente affettivo;
 - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- da imbrattamento di muri esterni per atti vandalici o dolosi di terzi.

SEZIONE B – ASSICURAZIONE FURTO

Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, sono in ogni caso esclusi i danni:

- verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra, occupazione militare, terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, scioperi, tumulti popolari, sommosse;
- causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
- agevolati dall'Assicurato con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;
- alle cose aventi un valore esclusivamente affettivo;
- indiretti quali i profitti sperati, i danni da mancato godimento od uso ed altri eventuali pregiudizi.

SEZIONE C – ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni:

Pacchetto A – Base, le garanzie non operano per:

- le vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere, ecc.);
- le spese relative a controversie di diritto amministrativo, fiscale o tributario;
- i fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrata;
- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- le controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore, imbarcazioni o aerei;
- i fatti dolosi delle persone assicurate;
- qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- i fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- qualsiasi sinistro inerente o derivante dall'esercizio di attività di lavoro autonomo e di impresa;
- le vertenze contrattuali in genere;
- la locazione o proprietà di immobili o parti di essi;
- i fatti verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex-novo; in quest'ultimo caso restano escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali.

Pacchetto B – Standard, le garanzie non sono valide:

- per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- in materia fiscale ed amministrativa;
- per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili;
- per fatti dolosi delle persone assicurate;
- per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- per qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa e/o altre tipologie di collaborazione;
- per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi non costituenti l'abitazione dell'Assicurato;
- per controversie relative alla compravendita e permuta di immobili (ivi compresa la multiproprietà), ed alla loro costruzione ex novo; in quest'ultimo caso restano escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali.

SEZIONE D – ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, l'assicurazione non comprende i danni:

- cagionati dall'esercizio di qualsiasi attività professionale, commerciale, industriale o connessa con affari, locazioni o noleggi;
- alle cose ed agli animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- da furto;
- provocati sotto l'influsso di sostanze alcoliche o stupefacenti;
- derivanti da inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati, da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- derivanti dalla proprietà o dall'uso, anche da parte dei domestici, di veicoli e di natanti (salvo quelli descritti in polizza) e di aerei in genere;
- da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- da caduta di neve o ghiaccio dai tetti, per colpa dell'Assicurato;
- causati a terzi da addetti ai servizi domestici;
- da atti dolosi (salvo quanto previsto in polizza relativamente ai fatti dolosi di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere);
- derivanti dall'esercizio della caccia;
- causati a terzi durante combattimenti illegali tra animali;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- derivanti dalla pratica di sports aerei, parapendio, paracadutismo, deltaplano e simili;
- direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'amianto o altra sostanza contenente, in qualunque forma o misura, l'amianto;
- direttamente o indirettamente derivanti da campi elettromagnetici.

SEZIONE E – ASSICURAZIONE ASSISTENZA

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, le prestazioni non sono dovute per i sinistri provocati o dipendenti da:

- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- dolo dell'Assicurato;
- abuso di alcoolici o psicofarmaci nonché all'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita o forza maggiore.



Ci sono limiti di copertura?

SEZIONE B – ASSICURAZIONE FURTO

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di quarantacinque giorni consecutivi disabitati, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno.

Per i gioielli e preziosi, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, invece l'assicurazione rimane limitata - dalle ore 24 del quindicesimo giorno - ad 1/4 dei rispettivi limiti di indennizzo previsti, ferma restando la sospensione totale dopo il quarantacinquesimo giorno come previsto al comma precedente.

SEZIONE D – ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Non sono considerati terzi:

- tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente assicurazione;
- il coniuge, i genitori, i figli delle persone di cui al punto precedente anche se con esse non conviventi;
- qualsiasi altro parente o affine delle persone di cui al primo punto con esse convivente;
- gli addetti ai servizi domestici e le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, salvo quanto in polizza.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato a una clientela costituita da persone in possesso di una abitazione (di proprietà o in locazione) a copertura dei rischi che quotidianamente minacciano la stabilità economica di una famiglia, relativi all'abitazione stessa nonché di quelli connessi alla vita privata



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte di provvigioni corrisposta agli intermediari ammonta al 22,94%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri - devono essere presentati per iscritto alla Compagnia presso: Helvetia Italia Assicurazioni - Ufficio Reclami - Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano; E-mail: reclami@helvetiaitalia.it . Eventuali reclami riguardanti il comportamento della banca distributrice e dei dipendenti e collaboratori di quest'ultima potranno essere inoltrati direttamente alla banca distributrice. La Società o la banca distributrice, ciascuna per la propria competenza, inviano la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it , anche con il modello ivi disponibile.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (L. 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none"> • Arbitrato (facoltativo): in caso di dissenso tra l'assicurato e la compagnia circa la determinazione dell'ammontare del danno, i periti, nominati da ciascuna delle Parti, si accordano per nominare un terzo perito, detto Arbitro, per raggiungere una decisione. • Procedura FIN-NET: per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet https://ec.europa.eu/info/fin-net_en, chiedendo l'attivazione della Procedura. Tramite il sito della Compagnia (www.helvetia.it) è possibile acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Questo contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni in vigore in Italia.
---	--

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Sicuramente Casa

Assicurazione multirischi per l'abitazione

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Mod. SC004 Edizione 11/2025

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state redatte secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari" del tavolo tecnico ANIA del 06/02/2018 - Associazione Consumatori - Associazione Intermediari Assicurativi

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
Gruppo Helvetia

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE

Gentile Cliente, benvenuto nel mondo di **Sicuramente Casa**, la polizza multirischi che offre una protezione completa e modulare per l'abitazione.

Le garanzie previste sono:



Incendio e altri danni ai beni



Tutela Legale



Furto, rapina e scippo



Assistenza



Responsabilità Civile

Il documento delle Condizioni di Assicurazione è stato elaborato e strutturato per rendere più chiara ed immediata la sua lettura e comprensione. Lo stile e gli elementi di struttura sono stati resi omogenei per facilitare la ricerca delle informazioni fondamentali.

Di seguito troverà la guida che la aiuterà nella consultazione.

1. TESTI E PAROLE EVIDENZIATE CON CARATTERE DI PARTICOLARE RILIEVO

- MAIUSCOLO: titoli di sezioni e di articoli;
- **grassetto**: Condizioni di Assicurazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie e oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato, aspetti rilevanti, sottotitoli, parole di riferimento;
- [►]: richiami a norme e articoli di legge.

2. GLOSSARIO

Nelle Condizioni di Assicurazione i termini che hanno un significato "particolare" sono resi visibili attraverso l'utilizzo del *corsivo*. Questa modalità permette di distinguerli dai restanti termini in uso.

3. BOX DI CONSULTAZIONE A TITOLO PURAMENTE ESEMPLIFICATIVO

- all'interno delle sezioni sono presenti alcuni box richiamati da uno specifico elemento grafico, inseriti con l'obiettivo di anticipare la risposta ad alcune possibili domande;
- il testo contenuto nel box non ha valore contrattuale.



**FOCUS E
APPROFONDIMENTI**

4. ELEMENTO GRAFICO DEDICATO



elemento che permette l'individuazione di informazioni e importanti punti di attenzione.



INDICE

GLOSSARIO	5
NORME COMUNI	8
ART. 1.1 - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE	8
ART. 1.2 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE	8
ART. 1.3 - PAGAMENTO DEL PREMIO	8
ART. 1.4 - DIRITTO DI RIPENSAMENTO (solo per le polizze collocate tramite <i>vendita a distanza</i>)	9
ART. 1.5 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE, TACITO RINNOVO, FACOLTÀ DI RECESSO E DISDETTA ALLA SCADENZA	9
ART. 1.6 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO	10
ART. 1.7 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO	10
ART. 1.8 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO	11
ART. 1.9 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO	11
ART. 1.10 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE	11
ART. 1.11 - ISPEZIONE ALLE COSE ASSICURATE	11
ART. 1.12 - ONERI FISCALI	11
ART. 1.13 - ALTRE ASSICURAZIONI	11
ART. 1.14 - MISURE RESTRITTIVE (inoperatività a seguito di sanzioni - Sanctions Limitations)	11
ART. 1.15 - FORO COMPETENTE	11
ART. 1.16 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	11
SEZIONE A - INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI	12
COSA È ASSICURATO	12
ART. 2.1 - BENI ASSICURATI	12
ART. 2.2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	13
COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA	14
ART. 2.3 - DANNI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE	14
COME PERSONALIZZARE LA COPERTURA	15
ART. 2.4 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE (operanti se richiamate in polizza)	15
CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ	16
ART. 2.5 - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA	16
ART. 2.6 - CRITERIO DI DETERMINAZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA	17
ART. 2.7 - BUONA FEDE	17
ART. 2.8 - COLPA GRAVE	18
ART. 2.9 - RINUNCIA ALLA RIVALSA	18
ART. 2.10 - COSE DI PROPRIETÀ DI TERZI	18
ART. 2.11 - COSE ASSICURATE A CONDIZIONI SPECIALI	18
ART. 2.12 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO	18
ART. 2.13 - AMBITO TERRITORIALE	19
TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI	19



SEZIONE B - FURTO	21
COSA È ASSICURATO	21
ART. 3.1 - PARTITE ASSICURABILI	21
ART. 3.2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	22
ART. 3.3 - ESTENSIONI ALL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	23
COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA	25
ART. 3.4 - DELIMITAZIONI E DANNI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE	25
ART. 3.5 - LIMITI DI INDENNIZZO PER DANNI AL CONTENUTO DELL'ABITAZIONE	25
COME PERSONALIZZARE LA COPERTURA	25
ART. 3.6 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE	25
CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ	26
ART. 3.7 - FORMA DELL'ASSICURAZIONE	26
ART. 3.8 - CONDIZIONI DI OPERATIVITA' DELLA GARANZIA	26
ART. 3.9 - COSE ASSICURATE A CONDIZIONI SPECIALI	26
ART. 3.10 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO	27
ART. 3.11 - COSE DI PROPRIETÀ DI TERZI	27
ART. 3.12 - SCOPERTI E LORO CONCOMITANZA	27
ART. 3.13 - AMBITO TERRITORIALE	27
TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI	28
SEZIONE C - TUTELA LEGALE	30
COSA È ASSICURATO	30
ART. 4.1 - SOGGETTI ASSICURATI	30
ART. 4.2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	30
ART. 4.3 - PRESTAZIONI GARANTITE	31
COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA	33
ART. 4.4 - ESCLUSIONI VALIDE PER IL PACCHETTO A - BASE	33
ART. 4.5 - ESCLUSIONI VALIDE PER IL PACCHETTO B - STANDARD	33
ART. 4.6 - DELIMITAZIONI DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	34
CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ	34
ART. 4.7 - ESTENSIONE TERRITORIALE	34
ART. 4.8 - INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO	34
ART. 4.9 - CLAUSOLE O ACCORDI PARTICOLARI	35
TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI	35
SEZIONE D - RESPONSABILITÀ CIVILE	36
COSA È ASSICURATO	36
ART. 5.1 - SOGGETTI ASSICURATI	36
ART. 5.2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	36
COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA	38
ART. 5.3 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI	38
ART. 5.4 - DANNI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE	38
COME PERSONALIZZARE LA COPERTURA	38
ART. 5.5 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE	38
CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ	39
ART. 5.6 - AMBITO TERRITORIALE	39
TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI	39
SEZIONE E - ASSISTENZA	40
COSA È ASSICURATO	40
ART. 6.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	40
COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA	45
ART. 6.2 - ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI	45
TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI	45
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	46
SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI	46
CHE OBBLIGHI HO	46
ART. 7.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	46
ART. 7.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO	47



QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	47
ART. 7.3 - PROCEDURA PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO	47
ART. 7.4 - MANDATO DEI PERITI	48
ART. 7.5 - DETERMINAZIONE DEL DANNO E VALORE DEI BENI ASSICURATI	48
ART. 7.6 - REGOLA PROPORZIONALE	48
ART. 7.7 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	49
SEZIONE FURTO	49
CHE OBBLIGHI HO	49
ART. 7.8 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	49
ART. 7.9 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO	50
QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	50
ART. 7.10 - PROCEDURA PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO	50
ART. 7.11 - MANDATO DEI PERITI	50
ART. 7.12 - DETERMINAZIONE DEL DANNO E VALORE DEI BENI ASSICURATI	51
ART. 7.13 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	51
ART. 7.14 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE	52
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE	52
CHE OBBLIGHI HO	52
ART. 7.15 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	52
QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	52
ART. 7.16 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI	52
ART. 7.17 - DETERMINAZIONE DEL DANNO	53
ART. 7.18 - SECONDO RISCHIO EVENTUALE	53
SEZIONE TUTELA LEGALE	53
CHE OBBLIGHI HO	53
ART. 7.19 - DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE	53
QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	54
ART. 7.20 - GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO	54
ART. 7.21 - RECUPERO DI SOMME	54
SEZIONE ASSISTENZA	55
CHE OBBLIGHI HO	55
ART. 7.22 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO - ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA	55
NORME DEL CODICE CIVILE E PENALE RICHIAMATE NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	56
CONTATTI UTILI	61



GLOSSARIO



Qui di seguito sono riportati i **principali termini utilizzati** nel **Set informativo** con il **significato loro attribuito dalla Compagnia**.

Nel testo delle **Condizioni di Assicurazione** gli stessi termini sono evidenziati in carattere *corsivo*.

Alcuni termini sono comuni a tutte le garanzie, altri riguardano sezioni o garanzie specifiche.

A

Anno: periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno solare bisestile).

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*.

Assicurazione: il contratto di *assicurazione*.

Assicurazione a primo rischio assoluto (P.R.A): forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile;

Assicurazione a valore intero (V.I.): forma di assicurazione che comporta, in caso di danno, l'applicazione della regola proporzionale così come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile;

C

Cassaforte: mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche minime:

- pareti e battente di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc.);
- movimento di chiusura manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti almeno sui due lati verticali del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incastro antistrappo. Nelle casseforti a due battenti, i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti;
- rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali;



- peso minimo 200 Kg. Le casseforti di peso inferiore ai 200 Kg debbono essere ancorate rigidamente al pavimento e ad almeno una parete.

Cassaforte a muro: mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche minime:

- pareti in acciaio di spessore non inferiore a 2 mm;
- battenti in acciaio, con aderente piastra in acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese, estesa su tutta la superficie del battente stesso. Spessore massiccio del battente non inferiore a 10 mm.
- movimento di chiusura azionante catenacci ad espansione multipla o a lama continua, posti su almeno due lati del battente, rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o serrature a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali. Nel caso il battente sia con sagomatura antistrappo sul lato cerniere, su questo lato non sono necessari catenacci ad espansione;
- dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo;

Collaboratori familiari: addetti ai servizi domestici - anche saltuari od occasionali - compresi giardinieri, baby-sitter e persone alla pari.

Compagnia: l'impresa assicuratrice, **Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.**

Contraente: il soggetto che stipula l'*assicurazione* nell'interesse proprio o di altri e si impegna al versamento dei *premi* alla *Compagnia*.

D

Dimora abituale: quella corrispondente alla residenza anagrafica dell'*Assicurato* e/o dei suoi familiari conviventi, e comunque l'abitazione principale, ubicata nel territorio della Repubblica Italiana, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, in cui gli stessi dimorano abitualmente.

Dimora saltuaria: l'*abitazione*, ubicata nel territorio della Repubblica Italiana, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, in cui l'*Assicurato* non dimora abitualmente, ma di cui può disporre in qualsiasi momento.

E

Effetti personali:

- capi di vestiario ed indumenti in genere, pellicce, articoli da viaggio, bagagli in genere;
- macchine ed apparecchi cine-foto-ottici, quali, a titolo esemplificativo macchine fotografiche, videocamere, cineprese e proiettori, binocoli, cannocchiali;
- altri apparecchi elettronici quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, elettrodomestici, audiovisivi etc.
- armi da fuoco, strumenti musicali e oggetti personali in genere.

Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Estorsione: l'ottenimento di un ingiusto profitto con altrui danno, mediante violenza o minaccia che costringa qualcuno a fare od omettere qualche cosa. L'*estorsione* si distingue dalla *rapina* in quanto la vittima dell'azione intimidatrice è costretta essa stessa a consegnare la cosa [►art. 629 Codice Penale].

F

Fabbricato a schiera: villa o appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, sovrastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del fabbricato;

Fabbricato plurifamiliare: appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, sovrastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato;



Fabbricato unifamiliare: villa unifamiliare costituente un rischio isolato, destinato ad abitazioni, con proprio accesso dall'esterno del fabbricato;

Furto: impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri [►art. 624 e 624-bis Codice Penale].

I

Implosione: repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna.

Incendio: la combustione con fiamma di cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibili: le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo: l'importo risultante dopo aver applicato eventuali *franchigie*, *scoperti*, limiti di *indennizzo*, al danno liquidabile. Tale importo corrisponde all'ammontare dovuto all'*Assicurato* a seguito di *sinistro*.

M

Mese: periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in base alla data iniziale del conteggio.

P

Polizza: il documento che prova l'*assicurazione*.

Premio: la somma dovuta dal *Contraente* alla *Compagnia* per l'*assicurazione*.

R

Rapina: l'impossessamento della cosa mobile altrui per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, sottraendola a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona [►art. 628 del Codice Penale].

Risarcimento: l'importo dovuto dalla *Compagnia* a seguito di danno causato a terzi dall'*Assicurato*.

S

Scippo: la sottrazione della cosa mobile altrui, strappandola di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori e *tubazioni* per eccessiva pressione interna non dovuto a *esplosione*.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione*.

Struttura organizzativa (per la Sezione Assistenza e Pet Insurance): la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI), costituita da tecnici e operatori in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la *Compagnia* provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'*Assicurato* e organizza ed eroga le *prestazioni* di assistenza previste in *polizza*.

V

Vendita a distanza: il collocamento di contratti assicurativi senza la presenza fisica e simultanea dell'*Intermediario* o della *Compagnia* e del *Contraente*.





NORME COMUNI



Le norme indicate ed espresse dai seguenti articoli regolano tutte le Sezioni delle Condizioni di Assicurazione della polizza **Sicuramente Casa**.

ART. 1.1 - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'**assicurazione** ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in **polizza** se il **premio** o la prima rata di **premio** sono stati pagati.

In caso contrario l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di **premio** successive, **l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza.**

L'assicurazione ha nuovamente efficacia dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

La **Compagnia** ha diritto al pagamento dei **premi** scaduti [► art. 1901 del Codice Civile].

ART. 1.2 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE

L'**assicurazione** può avere durata annuale, se non diversamente pattuito.

Il periodo di **assicurazione** coincide con quello indicato in **polizza**.

Se l'**assicurazione** è stata stipulata per una durata poliennale, il **premio** per ogni annualità viene calcolato con l'applicazione di uno sconto la cui percentuale è indicata in **polizza**.

ART. 1.3 - PAGAMENTO DEL PREMIO

Il **premio deve essere pagato** all'**Intermediario** autorizzato a cui è assegnata la **polizza** oppure alla **Compagnia**.

Il **premio di polizza** comprende le imposte previste dalla normativa vigente.

Il premio è determinato per periodo di assicurazione di un anno.

Il pagamento del **premio** non può essere sospeso.

Il pagamento del **premio** avviene:

- all'atto della stipula della **polizza**;
- successivamente, in base alla periodicità del pagamento indicata in **polizza**.



ART. 1.4 - DIRITTO DI RIPENSAMENTO (solo per le polizze collocate tramite vendita a distanza)

Il *Contraente* può recedere dall'*assicurazione* entro **14 giorni** dalla stipula della *polizza*, senza penali e senza doverne indicare il motivo.

Il recesso può essere esercitato mediante **comunicazione scritta** contenente gli elementi identificativi della *polizza*, inviata con:

- raccomandata A/R;
- posta elettronica certificata (PEC);
- format disponibile sul sito della *Compagnia* all'indirizzo www.helvetia.it.

Il recesso ha efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione.

In caso di recesso, la *Compagnia* rimborsa al *Contraente* il *premio* versato **diminuito**:

- della **parte di premio utilizzata** per il periodo di efficacia dell'*assicurazione*;
- degli **oneri fiscali e previsti** (eventualmente) **dalla legge**.

Il *Contraente* **NON** può recedere se è stato denunciato un *sinistro* prima dell'esercizio del diritto di ripensamento.

Per i sinistri avvenuti entro la data di esercizio del diritto di ripensamento e denunciati dopo quest'ultima, la *Compagnia* ha il **diritto di recuperare** il *premio* restituito al *Contraente*.

**Che cos'è il Diritto di Ripensamento?**

Il Codice del consumo (art. 52 e successivi del D.lgs. n.206/2005) stabilisce che per i servizi acquistati a distanza è possibile **recedere entro 14 giorni dalla data di acquisto, senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere alcuna penale**, per tutelare i casi in cui il servizio non sia più ritenuto adeguato alle esigenze dal consumatore (cosiddetto "Diritto di Ripensamento").

Il diritto di ripensamento vale anche per le polizze assicurative sottoscritte a distanza (art. 67 duodecies del Codice del consumo).

Per comunicare, alla *Compagnia* o all'Intermediario, la volontà di esercitare questo diritto puoi utilizzare le modalità elencate all'interno dell'art. 1.4 - Diritto di Ripensamento.

I riferimenti sono riportati nell'allegato "Contatti utili".

Trasmettendo tale comunicazione nessuna copertura assicurativa sarà più operativa delle ore 24.00 del giorno di invio e la *Compagnia* rimborserà il premio pagato e non goduto al netto degli oneri previsti dalla legge.

Nessuna penale è prevista per l'esercizio del diritto di ripensamento.

ART. 1.5 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE, TACITO RINNOVO, FACOLTÀ DI RECESSO E DISDETTA ALLA SCADENZA**ART. 1.5.1 - PROROGA E TACITO RINNOVO**

L'*assicurazione* può essere stipulata nella forma con tacito rinnovo e **si rinnova tacitamente alla scadenza per un anno e così a seguire**, salvo quanto previsto all'art. 1.9 - Recesso in caso di *sinistro* e quanto previsto all'art. 1.5.2. - Facoltà di recesso e disdetta alla scadenza delle presenti Norme delle presenti Norme comuni.

ART. 1.5.2 - FACOLTÀ DI RECESSO E DISDETTA ALLA SCADENZA

Al *Contraente* è riconosciuta la facoltà di recedere dall'*assicurazione* con effetto dalla scadenza della stessa.



Il *Contraente* può esercitare la facoltà di disdetta mediante lettera raccomandata A/R o PEC. La comunicazione deve essere inviata alla *Compagnia* almeno 30 giorni prima della scadenza della *polizza* stessa.



Qual è la differenza tra "recesso" e "disdetta"?

Recesso e disdetta sono spesso termini confusi tra di loro. Sono tuttavia eventi differenti, anche se entrambi legati alla cessazione di un contratto.

Il **recesso** è il diritto di una delle parti di sciogliere anticipatamente un contratto ancora in corso, prima cioè della sua scadenza naturale.

La **disdetta** è invece la facoltà di impedire il rinnovo di un contratto.

Parliamo ad esempio di recesso quando si vuole interrompere il contratto in caso di polizze collocate tramite vendita a distanza, di polizze di durata poliennale o in caso di sinistro.

Parliamo di disdetta quando si vuole evitare il rinnovo automatico del contratto alla sua scadenza.

ART. 1.6 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

La *Compagnia* presta la copertura assicurativa in base alle circostanze del *rischio* dichiarate dal *Contraente* al momento della stipula della *polizza*.

Se la dichiarazione è incompleta o non corretta, la *Compagnia* potrebbe sottovalutare il *rischio*, che altrimenti avrebbe non assicurato o assicurato a condizioni differenti.



Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* o dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del *rischio* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, come pure la stessa cessazione dell'*assicurazione* [► artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile].

ART. 1.7 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Ad ogni aggravamento del *rischio*, il *Contraente* o l'*Assicurato* devono dare tempestivamente comunicazione all'*Intermediario* o alla *Compagnia* mediante raccomandata A/R o PEC.

Gli aggravamenti di *rischio* non noti o non accettati dalla *Compagnia* possono comportare:

- la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*;
- la cessazione dell'*assicurazione* [► art. 1898 del Codice Civile].



Cosa comporta una mancata e non completa comunicazione da parte del *Contraente*?

Le informazioni che il *Contraente* o l'*Assicurato* comunicano alla *Compagnia*, sia all'atto della sottoscrizione che durante la validità del contratto, devono essere sempre complete, esaustive e veritiere.

Questo per permettere alla *Compagnia* di essere consapevole del rischio che sta assumendo, poiché su queste informazioni vengono calibrate le condizioni e anche il premio.

Nel caso in cui le informazioni risultino parziali, incomplete o differenti rispetto all'effettivo rischio sottoscritto, la *Compagnia* ha il diritto a non indennizzare o indennizzare solo in parte l'eventuale sinistro generato, nonché a far cessare l'*assicurazione*.



ART. 1.8 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del *rischio*, il *Contraente* o l'*Assicurato* devono dare tempestiva comunicazione all'*Intermediario* o alla *Compagnia* mediante lettera raccomandata A/R o PEC.

La *Compagnia* è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successive a tale comunicazione. [► art. 1897 del Codice Civile].

La *Compagnia* rinuncia al relativo diritto di *recesso*.

ART. 1.9 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni *sinistro* e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'*indennizzo*, ciascuna delle *Parti* può recedere dall'*assicurazione* dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata.

Il *recesso* richiesto dal *Contraente* ha effetto dalla data di invio della comunicazione alla *Compagnia*.

Il *recesso* da parte della *Compagnia* ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del *Contraente*. La *Compagnia*, entro 15 giorni dalla data di efficacia del *recesso*, rimborsa la parte di *premio*, al netto delle imposte, relativa al periodo di *rischio* non corso.

ART. 1.10 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

ART. 1.11 - ISPEZIONE ALLE COSE ASSICURATE

La *Compagnia* ha sempre il diritto di effettuare ispezioni ai beni assicurati

Il *Contraente* o l'*Assicurato* hanno l'obbligo di fornire le indicazioni e le informazioni richieste.

ART. 1.12 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *Contraente*, secondo le norme di legge.

ART. 1.13 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il *Contraente* deve dare avviso alla *Compagnia* dell'esistenza o successiva stipula di altre *assicurazioni* per lo stesso *rischio*, ad eccezione di quelle stipulate per suo conto da altro contraente per obbligo di legge o di contratto e di quelle di cui è in possesso in modo automatico quali garanzie accessorie ad altri servizi.



Se il *Contraente* omette dolosamente di dare l'avviso di cui sopra, la *Compagnia* non è tenuta a corrispondere l'*indennizzo*. [► art. 1910 del Codice Civile].

ART. 1.14 - MISURE RESTRITTIVE (inoperatività a seguito di sanzioni - Sanctions Limitations Exclusion Clause)

La *Compagnia* non è tenuta a prestare l'*assicurazione* nella misura in cui la copertura assicurativa possa esporre la *Compagnia* stessa al manifestarsi o al rischio di:

- violazione di divieto, erogazione di sanzione o applicazione di restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite;
- erogazione di sanzioni economiche o commerciali, derivanti dalla violazione di leggi o disposizioni dell'Unione Europea, del Regno Unito, della Svizzera o degli Stati Uniti d'America.

ART. 1.15 - FORO COMPETENTE

Foro competente è quello dove il *Contraente* risiede o dove ha il suo domicilio.

ART. 1.16 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è regolato dalle Condizioni di Assicurazione, la *polizza* è disciplinata dalla vigente legge italiana.





SEZIONE A - INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

COSA È ASSICURATO

ART. 2.1 - BENI ASSICURATI

Le garanzie della Sezione "Incendio ed altri danni ai beni" sono prestate a favore del fabbricato e del relativo contenuto, se assicurato, indicato in *polizza*.

Tali beni sono assicurati, anche se di proprietà di terzi, **a condizione che in *polizza* sia indicata la *somma assicurata* per la rispettiva *partita* e sia stato corrisposto il relativo *premio*. I beni sono assicurati nell'ambito della o delle ubicazioni indicate in *polizza*.**

ART. 2.1.1 - PARTITE ASSICURABILI (operanti solo se espressamente pattuite in polizza)

1. Fabbricato - l'assicurazione comprende:

- tutte le opere murarie e di finitura, fissi ed infissi, opere di fondazione o interrate, tappezzerie, moquettes e parquets, tinteggiature e simili, nonché affreschi e statue di pertinenza del fabbricato, non aventi valore artistico;
- impianti fissi idrici, igienici, sanitari, termici, telefonici, elettrici e simili nonché ascensori e/o montacarichi, in quanto considerati immobili per natura e destinazione;
- gli impianti solari termici e gli impianti fotovoltaici, purché stabilmente fissati al fabbricato assicurato, **con un limite di indennizzo fino al 10% della somma assicurata in caso di operatività della garanzia a Valore Intero (V.I.) e fino al 15% della somma assicurata in caso di operatività della garanzia a Primo Rischio Assoluto (P.R.A.). In caso di sinistro, l'indennizzo viene corrisposto previa detrazione di una franchigia fissa di euro 1.000;**
- recinzioni, dipendenze, giardini, parchi e quant'altro esistente negli spazi adiacenti, anche attrezzati, di pertinenza del fabbricato;
- le opere precitate, anche se facenti parte di un condominio, per le rispettive quote di pertinenza.

2. Contenuto - l'assicurazione comprende:

- mobilio e arredamento in genere compreso contenuto dell'eventuale ufficio privato coesistente, elettrodomestici ed apparecchi audiovisivi di segnalazione e di allarme e quant'altro esistente per uso domestico e personale;
- pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture, oggetti d'arte, argenteria;
- gioielli e preziosi, intendendosi per tali: oggetti d'oro e di platino, pietre preziose, perle naturali o coltivate (montate e non); collezioni, intendendosi per tali: la raccolta ordinata di cose rare, pregevoli o curiose messe insieme per specie o categorie omogenee; carte valori e titoli di credito in genere. **Tutti questi oggetti con un limite di indennizzo fino al 30% della somma assicurata;**
- denaro, **con un limite di indennizzo fino al 5% della somma assicurata;**



- cose poste in ripostigli di pertinenza dell'abitazione (soffitte, cantine, box e simili), compresi veicoli ed imbarcazioni da diporto purché non soggetti ad iscrizione obbligatoria nei pubblici registri;
- opere di abbellimento o utilità attuate nei locali quali rivestimenti, decorazioni, eventuali installazioni supplementari e simili, da non considerarsi immobili per natura o destinazione in quanto trasferibili e riutilizzabili.

3. Rischio locativo (partita alternativa al fabbricato):

Se l'Assicurato non è proprietario dei locali, la *Compagnia* indennizza i *danni materiali e diretti* da *incendio* o da altro evento garantito dalla presente polizza, arrecati ai locali tenuti in locazione, nei casi di responsabilità dell'Assicurato stesso [► artt. 1588, 1589, 1611 del Codice Civile].

ART. 2.2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

ART. 2.2.1 - EVENTI ASSICURATI

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate - anche se di proprietà di terzi - causati da:

1. **incendio**;
2. **fulmine, implosione, esplosione o scoppio** anche esterni;
3. **fumo**, anche se conseguente a guasto accidentale di apparecchi per la produzione di calore purché collegati ad appropriati camini;
4. **caduta di meteoriti, satelliti o veicoli spaziali** o loro parti o cose da essi trasportate, urto di aeromobili;
5. **onda sonica** determinata da oggetti in moto a velocità supersonica;
6. **urto di veicoli stradali e/o natanti** non appartenenti né in uso all'Assicurato;
7. **uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria o dal peso della neve, caduta di alberi o di altri oggetti** in genere, **abbattuti o trasportati dal vento** per effetto degli eventi suindicati, da **bagnamenti** che si verificassero all'interno del fabbricato, **purché direttamente conseguenti alla rottura e/o ingorghi di opere od impianti, causati da uno degli eventi suindicati nonché attraverso rotture, brecce o lesioni nel tetto e nelle pareti esterne del fabbricato prodotte dagli eventi garantiti. Sono esclusi i danni ad alberi, coltivazioni, costruzioni (e relativi contenuti) realizzate prevalentemente in materiali leggeri o fragili come eternit, plastica, vetro e simili, aperte o incomplete, nonché ad enti all'aperto, fatta eccezione per tende parasole, o a fabbricati in corso di costruzione, demolizione e/o riparazione e quanto in essi contenuto. La presente condizione è prestata mediante applicazione, per singolo sinistro, di una franchigia fissa di euro 100;**
8. **eventi sociopolitici** (tumulti popolari, scioperi, sommosse), **atti vandalici o dolosi di terzi** (compresi quelli di terrorismo e di sabotaggio) **purché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;**
9. **guasti causati alle cose assicurate** allo scopo di impedire o di arrestare l'*incendio* o altro evento garantito;
10. **correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici**, a qualunque causa dovuti, compresi eventi sociopolitici (tumulti popolari, scioperi, sommosse), atti vandalici o dolosi di terzi (compresi quelli di terrorismo e di sabotaggio), che si manifestassero:
 - negli impianti, motori, apparecchiature e circuiti elettrici o elettronici di pertinenza del fabbricato, qualora sia assicurata la relativa partita;
 - nelle macchine ed apparecchiature elettriche o elettroniche, compresi apparecchi sonori ed audiovisivi, elaboratori elettronici con i relativi supporti magnetici, qualora sia assicurata la partita Contenuto.**La Compagnia non risponde dei danni causati da usura, corrosione, difetti di materiale o di fabbricazione, inadeguata manutenzione. La presente condizione è prestata fino alla concorrenza di euro 4.000 per singolo sinistro e per anno assicurativo e con applicazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 100;**
11. **caduta rovinosa di montacarichi e/o ascensori;**
12. **rottura lastre di cristallo e specchio**, di pertinenza del fabbricato e/o del relativo contenuto, in quanto assicurati, per cause accidentali o imputabili a fatti di terzi; la garanzia è prestata, per singolo sinistro, **fino alla concorrenza di euro 1.500;**
13. **ricorso terzi e/o locatari** per danni materiali e diretti a cose loro, in conseguenza di sinistro indennizzabile in base alla presente sezione e del quale **l'Assicurato sia civilmente responsabile** ai sensi di legge. **L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo/godimento di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi o di forniture, entro il massimale stabilito e fino alla concorrenza del 20% del massimale stesso. La garanzia è prestata fino alla concorrenza delle somme assicurate, con il massimo di euro 100.000 per sinistro e in eccedenza alle somme su esposte;**



14. sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 50m da esse;

Sono comprese inoltre:

- 15. le spese conseguenti a perdita del combustibile** in conseguenza di un rischio assicurato nella presente sezione o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento e/o di condizionamento, **fino alla concorrenza di euro 1.500 per sinistro e per anno assicurativo**;
- 16. le spese conseguenti a deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione della dimora abituale** a seguito di mancata o anormale produzione del freddo. La presente estensione, **operante unicamente se risulta assicurata la partita Contenuto**, è prestata **fino alla concorrenza di euro 250 per sinistro e per anno assicurativo**;
- 17. qualora risulti assicurata la partita Contenuto e fino alla concorrenza del 10% della somma garantita**, i danni subiti da questi enti, verificatisi quando sono **posti in altri locali abitati temporaneamente dall'Assicurato e/o** suoi familiari che non costituiscano la sua *dimora saltuaria* o **depositati temporaneamente presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione**. La presente estensione è prestata fermi i sottolimiti previsti e **con il massimo di euro 1.500 per gioielli e preziosi e euro 300 per carte valori e titoli di credito**;
- 18. le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro, fino alla concorrenza del 15% dell'indennizzo dovuto**;
- 19. le spese peritali e/o di consulenza** in caso di sinistro nonché oneri di urbanizzazione e spese di progettazione del fabbricato eventualmente sostenute dall'Assicurato, **fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo dovuto col massimo di euro 2.000**;
- 20. qualora risulti assicurata la partita contenuto**, i danni materiali e diretti subiti in conseguenza di un evento assicurato nella presente sezione agli **effetti personali** dell'Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi, **riposti all'interno di autoveicoli, fino alla concorrenza di euro 250 per sinistro e per anno assicurativo**;
- 21. fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo** liquidabile a termini di polizza per i danni materiali e diretti per:
- **la perdita delle pigioni** durante il periodo necessario per il ripristino dei locali e **con il massimo di un anno**;
 - **le spese di trasferimento e/o soggiorno** in albergo o residence per l'Assicurato ed i suoi familiari durante il periodo necessario per il ripristino dei locali e **con il massimo di 365giorni/366 (se anno bisestile)**;
 - **le spese per la rimozione e ricollocamento** del contenuto dell'abitazione;
 - le spese sostenute per il **refacimento materiale dei documenti di famiglia**.

COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA

ART. 2.3 - DANNI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE



Sono esclusi dall'*assicurazione* i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazione militare, invasione, confische, requisizioni, serrate, per ordine di qualsiasi autorità di diritto o di fatto;
- b) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure causate da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da valanghe, slavine o frane, da alluvioni ed inondazioni;
- e) di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere, anche se avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno *scoppio* o un fenomeno elettrico se l'evento è determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o di fabbricazione o da manomissioni;
- g) alle cose aventi un valore esclusivamente affettivo;
- h) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- i) da imbrattamento di muri esterni per atti vandalici o dolosi di terzi.



Art. 2.3.1 - RISCHIO INFORMATICO

L'assicurazione non comprende i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da:

- a) mancato funzionamento o malfunzionamento di hardware, internet o di altra rete informatica, o sistema analogo;
- b) distruzione, perdita, alterazione, danneggiamento di programmi, sistemi informatici e software;
- c) cancellazione, deterioramento, violazione, duplicazione e divulgazione di dati dell'Assicurato o di dati che l'Assicurato detiene per conto di terzi;
- d) perdita della capacità, da parte dei sistemi e dei servizi informatici, di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati;
- e) attacco hacker.

Sono inoltre esclusi:

- f) ogni interruzione di attività conseguente a quanto indicato alle precedenti lettere a, b, c, d, e;
- g) i danni reputazionali conseguenti a quanto indicato alle precedenti lettere a, b, c, d, e, f.

COME PERSONALIZZARE LA COPERTURA

ART. 2.4 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE (operanti se richiamate in polizza)

Opzioni con pagamento di un *premio* aggiuntivo ed operanti solo se espressamente richiamate in *polizza*.



Rimangono valide tutte le esclusioni indicate all'art. 2.3 - Danni esclusi dall'assicurazione, se non esplicitamente derogate.

1. Danni acque

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti causati da spargimenti ed eventuali infiltrazioni di acqua anche piovana, nonché da neve e grandine in fase di scioglimento, verificatisi a seguito di:

- ingorghi, traboccamenti e/o rottura di tubazioni, canalizzazioni, serbatoi e simili, relativi ad impianti esistenti nel fabbricato, prodotti da cause accidentali compreso il gelo;
- attraverso rotture, brecche o lesioni nel tetto e nelle pareti esterne del fabbricato prodotte dagli eventi garantiti;
- a seguito di rottura di elettrodomestici **quando risulti assicurata la partita Contenuto**;
- **rigurgiti di condutture ed impianti sotterranei fino alla concorrenza di euro 2.000 per sinistro e per anno assicurativo.**

Sono altresì comprese, **fino alla concorrenza di euro 2.000 per singolo sinistro**, le spese di ricerca del guasto e delle riparazioni o sostituzioni necessariamente sostenute per il ripristino delle parti di fabbricato nei quali si è verificato il danno indennizzabile a termini di polizza.

Sono esclusi i danni da umidità e stillicidio nonché i danni ad enti mobili all'aperto e in costruzioni realizzate prevalentemente in materiali leggeri o fragili come eternit, plastica, vetro e simili o in fabbricati in corso di costruzione, demolizione e/o riparazione.

La presente condizione è prestata mediante applicazione, per singolo sinistro, di una franchigia fissa di euro 100.

2. Fenomeno elettrico

Ad integrazione di quanto indicato all'art. 2.2.1 punto 10 "Eventi assicurati", la *Compagnia* indennizza **fino alla concorrenza di un ulteriore importo di euro 4.000**, i danni materiali e diretti causati da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici, a qualunque causa dovuti, compresi eventi socio-politici (tumulti popolari, scioperi, sommosse), atti vandalici o dolosi di terzi (compresi quelli di terrorismo e di sabotaggio), che si manifestassero:

- negli impianti, motori, apparecchiature e circuiti elettrici o elettronici di pertinenza del fabbricato, qualora sia assicurata la relativa partita oppure il Rischio locativo;
- nelle macchine ed apparecchiature elettriche o elettroniche, compresi apparecchi sonori ed audiovisivi, elaboratori elettronici con i relativi supporti magnetici, **qualora sia assicurata la partita Contenuto.**

La garanzia comprende il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per demolire e ripristinare eventuali parti di fabbricato al fine di ricercare, scoprire ed eliminare le cause del sinistro.



La **Compagnia** non risponde dei danni causati da usura, corrosione, difetti di materiale o di fabbricazione, inadeguata manutenzione.

La franchigia prevista all'art. 2.2.1 punto 10 "Eventi assicurati", s'intende elevata a euro 150.

3. Danni indiretti

In caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente sezione e a integrazione dell'art. 2.2 "Oggetto dell'Assicurazione", la **Compagnia** garantisce, **fino alla concorrenza di euro 30.000 per sinistro e per anno assicurativo**, un ulteriore importo per le spese aggiuntive e/o straordinarie, debitamente documentate, sostenute per:

- le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro;
- oneri di urbanizzazione;
- il rimborso, in base alle tabelle dei rispettivi ordini professionali, delle spese per gli onorari dei consulenti incaricati dell'esecuzione di stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni, necessariamente sostenute per il ripristino del fabbricato assicurato in caso di sinistro nonché delle spese tecniche di progettazione e direzione dei lavori;
- mantenere in funzione servizi di pubblica utilità quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, l'installazione temporanea di generatori per l'energia o di impianti di telefonia, il noleggio di attrezzature quali gru e carri ponte;
- il costo del consumo di acqua potabile derivante dalla rottura accidentale delle tubazioni di distribuzione di pertinenza del fabbricato, effettivamente accertate. Tale importo sarà determinato sull'eccedenza dell'importo fatturato dall'Ente erogante il servizio, riferito al periodo in cui si è verificata la rottura, calcolato sulla media dello stesso importo riferito all'anno precedente. **In nessun caso la Compagnia indennizzerà somma maggiore del 70% dell'importo calcolato in eccedenza con il limite di euro 1.000.**

La **Compagnia** non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità;
- difficoltà di reperimento dei materiali imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali a titolo esemplificativo disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

Per la presente condizione particolare:

- a) non è operante il disposto dell'art. 7.6 - Regola proporzionale;
- b) il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di euro 500.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente condizione, troveranno applicazione le Norme e Condizioni contenute nel presente fascicolo.

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. 2.5 - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

L'assicurazione copre a *Valore Intero* (V.I.) o a *Primo Rischio Assoluto* (P.R.A.) l'abitazione dell'Assicurato e dei suoi familiari, situata in un fabbricato adibito per almeno 2/3 a civili abitazioni e/o uffici, in buone condizioni di statica e manutenzione, costruito prevalentemente in materiali *incombustibili* e dove, nel restante terzo, non esistono: cinematografi, teatri, grandi empori, supermercati, autorimesse pubbliche, stazioni di servizio, industrie, depositi di infiammabili o esplosivi, discoteche e night clubs.

L'assicurazione è prestata alla condizione essenziale che il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate sia corrispondente alle dichiarazioni riportate nel frontespizio della polizza.



**Cosa significa assicurazione a “valore intero”?**

L'assicurazione a valore intero è quella forma assicurativa in cui la somma assicurata deve corrispondere al valore reale dei beni che sono stati assicurati. Qualora il valore assicurato con la polizza sia inferiore a quello reale, la Compagnia applicherà la regola proporzionale nella liquidazione del sinistro; cioè calcolerà il danno accertato in proporzione al rapporto tra il valore assicurato in polizza e il valore reale da assicurare.

Pertanto, è necessario assicurarsi per il valore reale dei beni, in modo da vedersi indennizzata l'intera perdita!

Per facilitare la comprensione, riportiamo un esempio:

Somma assicurata per il Fabbricato = € 100.000

Danno causato dall'incendio = € 30.000

Valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato al momento del sinistro = € 150.000

Indennizzo = $(€ 100.000 / € 150.000) \times € 30.000 = € 20.000$

**Cosa significa assicurazione a “primo rischio assoluto”?**

Con questa forma di assicurazione l'indennizzo viene corrisposto sino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

Per facilitare la comprensione, riportiamo un esempio:

Somma assicurata per il Contenuto = € 15.000

Danno causato dall'incendio (valore del Contenuto distrutto) = € 20.000

Valore totale accertato del Contenuto al momento del sinistro = Non rilevante

Con la forma di assicurazione a "primo rischio assoluto" viene liquidata l'intera somma assicurata senza l'applicazione del disposto dell'art. 1907 del c.c. (Regola proporzionale) cioè viene liquidato un importo pari ad € 15.000.

ART. 2.6 - CRITERIO DI DETERMINAZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA

Qualora l'assicurazione sia prestata a valore intero, la somma assicurata deve corrispondere:

1. per il *fabbricato* o il *rischio locativo*, al *valore a nuovo* ed è pari alla spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo del *fabbricato* **escludendo il valore dell'area**;
2. per il *contenuto*, al *valore a nuovo* ed è pari al costo di rimpiazzo dei *beni assicurati* con altri nuovi uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità, comprese le spese di trasporto, montaggio e gli oneri fiscali;

Qualora l'assicurazione sia prestata a primo rischio assoluto, la somma assicurata corrisponde al danno massimo che il *Contraente* ritiene di poter subire in caso di *sinistro*, indipendentemente dal valore complessivo dei beni assicurati determinato come sopra.

ART. 2.7 - BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte o incomplete rese all'atto della stipula della *polizza*, così come la mancata comunicazione da parte dell'*Assicurato* di mutamenti aggravanti il *rischio*, non comportano decadenza del diritto all'*indennizzo*, né riduzione dello stesso, **a patto che tali inesattezze o omissioni non riguardino le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio e che l'Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave.**

La *Compagnia* ha comunque il diritto di percepire la differenza di *premio* corrispondente al maggior *rischio* a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.



ART. 2.8 - COLPA GRAVE

I danni coperti dalla presente Sezione "Incendio e altri danni ai beni" vengono indennizzati anche se causati da colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei loro familiari conviventi e dei collaboratori domestici nello svolgimento delle loro mansioni.



Cosa si intende per “dolo”, “colpa”, e per “colpa grave”? Qual è la differenza?

Il **dolo** si ha quando un'azione o un'omissione è compiuta volontariamente allo scopo consapevole di voler recare un danno ingiusto ad altri e/o ottenere un ingiusto profitto.

La **colpa** si ha quando un'azione o un'omissione è compiuta senza lo scopo di voler recare ad altri un danno ingiusto, il quale si è comunque verificato a causa della negligenza, dell'imprudenza o dell'incapacità dell'autore oppure in violazione di una disposizione di legge.

La **colpa grave** si ha quando un'azione o un'omissione con conseguenze dannose è compiuta senza lo scopo di voler recare ad altri danno ingiusto con un discostamento molto evidente ed inescusabile dalle regole di diligenza, prudenza e perizia, in violazione delle più elementari norme di prudenza a cui qualsiasi uomo comune ordinariamente si attiene.

ART. 2.9 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

La *Compagnia* rinuncia al diritto di *rivalsa* [► art.1916 del Codice Civile] **salvo il caso di dolo e purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione di rivalsa verso il responsabile medesimo.**

ART. 2.10 - COSE DI PROPRIETA' DI TERZI

La presente *polizza* è stipulata dal *Contraente* in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *polizza* non possono essere esercitati che dal *Contraente* e dalla *Compagnia*. **Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari alla Compagnia per procedere all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.**

L'*indennizzo* liquidato a termini di *polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 2.11 - COSE ASSICURATE A CONDIZIONI SPECIALI

Relativamente ad eventuali archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri e fili ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici, modelli, stampi e quant'altro di simile, **la Compagnia indennizza il solo costo di riparazione o di ricostruzione di essi, ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico o scientifico.**

L'indennizzo verrà corrisposto dalla Compagnia solo per le cose distrutte o danneggiate che siano state riparate o ricostruite.

ART. 2.12 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO

Operante solo per le partite prestate nella forma a “Primo Rischio Assoluto”.

In caso di *sinistro* le somme assicurate ed i relativi limiti d'indennizzo (comprese le prestazioni di cui alle Condizioni Aggiuntive), s'intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di *assicurazione* in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e/o scoperti senza corrispondente restituzione di *premio*. Qualora a seguito del *sinistro* stesso la *Compagnia* decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del *premio* imponibile non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.



ART. 2.13 - AMBITO TERRITORIALE

L'assicurazione è operante per i danni occorsi esclusivamente nel *territorio italiano*.

TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI

GARANZIE BASE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
Eventi naturali e bagnamenti	-	€ 100	-
Fenomeni elettrici	-	€ 100	€ 4.000 per singolo sinistro e anno assicurativo
Lastra di cristallo	-	-	€ 1.500 per sinistro
Ricorso Terzi	-	-	Fino alla concorrenza delle somme assicurate con il massimo di € 100.000; limitatamente alle interruzioni di attività industriali, di servizi o di forniture, agricole, commerciali l'assicurazione opera entro il massimale stabilito sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.
Perdita combustibile	-	-	€ 1.500 per sinistro
Deterioramento di generi alimentari	-	-	Fino alla concorrenza di € 250 per sinistro e per anno - unicamente se risulta assicurata la partita contenuto.
Danni al contenuto posto in altri locali abitati temporaneamente dall'Assicurato o depositati temporaneamente presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione	-	-	Fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita contenuto, con il massimo di € 1.500 per gioielli e preziosi; € 300 per carte valori e titoli di credito
Spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro	-	-	fino alla concorrenza del 15% dell'importo indennizzabile a termini di polizza
Spese peritali e/o di consulenza	-	-	fino alla concorrenza del 10% dell'importo indennizzabile a termini di polizza con il massimo di € 2.000
Danni agli effetti personali	-	-	fino alla concorrenza di € 250 per sinistro e per anno assicurativo, qualora risulti assicurata la partita Contenuto.
Perdita pigioni	-	-	fino alla concorrenza del 10% dell'importo indennizzabile a termini di polizza
Spese di trasferimento e/o soggiorno in albergo o residence	-	-	fino alla concorrenza del 10% dell'importo indennizzabile a termini di polizza con il massimo di 365 giorni (366 se anno bisestile)



GARANZIE BASE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
Spese per la rimozione e ricollocamento - spese per il rifacimento dei documenti di famiglia			fino alla concorrenza del 10% dell'importo indennizzabile a termini di polizza
Impianti solari termici e fotovoltaici		€ 1.000	10% della somma assicurata alla partita Fabbricato (se a Valore Intero); 15% della somma assicurata alla partita Fabbricato (se a PRA)
Gioielli e preziosi		-	fino al 30% della somma assicurata alla partita contenuto
Denaro	-	-	fino al 5% della somma assicurata alla partita contenuto
GARANZIE AGGIUNTIVE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
Danni acque	-	€ 100	€ 2.000 rigurgiti di condutture e ricerca guasti
Fenomeno elettrico	-	€ 150	€ 4.000
Danni indiretti	-	€ 500	€ 30.000 € 1.000 rimborso consumo acqua per rottura accidentale tubazioni





SEZIONE B - FURTO

COSA È ASSICURATO

ART. 3.1 - PARTITE ASSICURABILI

Le garanzie della Sezione "Furto" sono operanti per le seguenti partite solo se espressamente richiamate in polizza e se è stato pagato il relativo premio.

1. Contenuto

L'assicurazione comprende:

- mobilio e arredamento in genere compreso contenuto dell'eventuale ufficio privato coesistente, elettrodomestici ed apparecchi audiovisivi di segnalazione e di allarme e quant'altro esistente per uso domestico e personale;
- **pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture, oggetti d'arte, argenteria, con un limite di indennizzo di euro 8.000 per singolo oggetto;**
- **gioielli e preziosi**, intendendosi per tali: oggetti d'oro e di platino, pietre preziose, perle naturali o coltivate (montate e non), **collezioni**, intendendosi per tali: la raccolta ordinata di cose rare, pregevoli o curiose messe insieme per specie o categorie omogenee, **carte valori e titoli di credito** in genere, tutti questi oggetti **con un limite di indennizzo fino al 50% della somma assicurata, con il massimo di euro 8.000;**
- **denaro, con un limite di indennizzo fino al 5% della somma assicurata con il massimo di euro 1.000;**
- **cose poste in ripostigli** di pertinenza dell'abitazione (soffitte, cantine, box e simili), compresi veicoli ed imbarcazioni da diporto purché non soggetti ad iscrizione obbligatoria nei pubblici registri, **con un limite di indennizzo fino al 10% della somma assicurata, con il massimo di euro 2.000 per singolo oggetto; detti limiti non sono operanti quando tali locali sono intercomunicanti con l'abitazione;**
- opere di abbellimento o utilità attuate nei locali, quali rivestimenti, decorazioni, eventuali installazioni supplementari e simili.

2. Scippo (assicurabile solo in abbinamento alla partita contenuto)

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate sotto descritte - anche se di proprietà di terzi - a seguito di:

1. scippo, vale a dire strappo dalla mano o di dosso della "persona assicurata" delle cose suindicate, anche se poste in apposito contenitore;
2. rapina ed *estorsione*, vale a dire sottrazione delle cose assicurate con violenza, minaccia o costrizione verso la "persona assicurata";
3. scippo, rapina ed *estorsione* delle cose assicurate, temporaneamente in deposito presso i ristoranti, teatri o altri locali aperti al pubblico anche se tali eventi sono stati posti in essere nei confronti del personale addetto al servizio di custodia;
4. sottrazione e/o danneggiamento delle cose assicurate in occasione di malore o infortunio della "persona assicurata" o di incidente della circolazione;
5. *incendio*, *fulmine*, *esplosione*, *scoppio*, caduta di aeromobili, fumo, eventi sociopolitici, atti vandalici,



terrorismo o sabotaggio quando tali eventi coinvolgono la “persona assicurata” o colpiscono gli ambienti ove le cose si trovano, purché esse siano al seguito della “persona assicurata” stessa.

Sono parificati ai danni di cui sopra, i guasti causati alle cose assicurate nel commettere o nel tentativo di commettere gli eventi assicurati, nonché quelli causati allo scopo di impedire o di arrestare gli eventi stessi.

L'assicurazione vale per le cose di seguito elencate, **purché indossate o a portata di mano della “persona assicurata” in qualsiasi momento e località, nel mondo intero:**

- pellicce, giacconi, colli, stole in pelo e/o pelle; vestiario e relativi accessori, macchine fotografiche, cineprese, videocamere, telefoni cellulari, apparecchi audiovisivi ed elettronici portatili, borse bagagli e quant'altro al seguito della persona assicurata purché di uso domestico o personale, **con esclusione di veicoli ed imbarcazioni di qualsiasi tipo**; tutti questi oggetti con **un limite di indennizzo di euro 2.600 per singolo capo od oggetto**;
 - gioielli e preziosi, intendendosi per tali: oggetti d'oro o di platino, pietre preziose, perle naturali o coltivate (montate o non), collezioni, intendendosi per tali: la raccolta ordinata di cose rare, pregevoli o curiose messe insieme per specie o categorie omogenee, **carte valori e titoli di credito** in genere, tutti questi oggetti con **un limite di indennizzo fino al 50% della somma assicurata, con il massimo di euro 2.600**;
 - **denaro, con un limite di indennizzo fino al 10% della somma assicurata.**
- Per “persona assicurata” si intendono l'Assicurato ed i suoi familiari conviventi.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa deduzione di uno scoperto pari al 10% dell'indennizzo con il minimo di euro 100.

Per i familiari conviventi di età inferiore a 16 anni l'indennizzo verrà corrisposto con uno scoperto del 50%.

ART. 3.2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

ART. 3.2.1 - DANNI AL CONTENUTO DELL'ABITAZIONE

La *Compagnia* indennizza i *danni materiali e diretti* ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, a seguito di:

1. Furto

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
- b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Se per le cose assicurate sono previsti in *polizza* dei mezzi di custodia, la *Compagnia* è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto al punto 1, lett. a) che precede.

Sono parificati ai danni da *furto* i guasti cagionati alle cose assicurate per commettere il *furto* o tentare di commetterlo.

2. Rapina avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nell'*abitazione*.

3. Estorsione intendendosi per tale solamente il caso in cui il *Contraente* o l'*Assicurato* siano costretti a consegnare i beni assicurati propri o di terzi sotto la violenza o la minaccia diretta alla incolumità degli stessi o di altri. Tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna delle cose assicurate debbono essere poste in atto contestualmente e all'interno dell'*abitazione*.



Qualcuno ha provato ad entrare nei miei locali forzando la porta di ingresso, ma non è stato rubato nulla: posso denunciare comunque il sinistro alla Compagnia?

Sì, è possibile avvisare la Compagnia, in quanto è prevista una copertura per questa tipologia di eventi.

Sono infatti coperti i guasti e gli atti vandalici commessi dai ladri, sia al contenuto, sia ai locali stessi.



ART. 3.3 - ESTENSIONI ALL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Le presenti estensioni di garanzia sono sempre operanti per la garanzia danni al "Contenuto dell'abitazione".

1. Atti vandalici

La *Compagnia* indennizza i *danni materiali e diretti* derivanti da atti vandalici commessi dai ladri in occasione degli eventi garantiti a termine della presente sezione, siano essi consumati o tentati.

2. Guasti cagionati dai ladri (in occasione di consumato o tentato furto rapina o estorsione)

La *Compagnia*, a seguito di *furto, rapina o estorsione*, consumata o tentata, copre i danni alle parti di fabbricato costituenti l'*abitazione*, nonché agli *infissi* posti a riparo e protezione dei relativi accessi ed aperture.

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza di euro 2.000 per sinistro e per anno assicurativo.

3. Mezzi di protezione e chiusura dei locali

In deroga a quanto previsto dall'art. 3.8 "Condizioni di operatività della garanzia" si intendono assicurati i danni perpetrati:

- a) violando i mezzi di protezione e chiusura previsti nel suddetto articolo ma in presenza di altre aperture non ugualmente protette;
- b) violando mezzi di protezione e chiusura non conformi a quelli previsti nel suddetto articolo oppure attraverso luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura;
- c) quando non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura purché si trovino in casa il *Contraente* o i suoi familiari;
- d) attraverso ponteggi installati per lavori di manutenzione allo stabile ove è ubicata l'abitazione assicurata in presenza di aperture non protette.

I danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza degli eventi di cui ai punti b), c), d) verranno indennizzati previa detrazione di uno scoperto del 20% dell'indennizzo medesimo con il minimo assoluto di euro 150.

4. Effetti personali fuori abitazione

La garanzia è estesa, **fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata e fermi i sottolimiti previsti**, al *furto, rapina ed estorsione* di *effetti personali* portati dall'*Assicurato* e/o dai suoi familiari conviventi in alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali fuori residenza, non costituenti la *dimora saltuaria*, temporaneamente. **Sono compresi gioielli, preziosi, carte valori e denaro con il massimo di euro 1.300 per gioielli e preziosi e euro 500 per carte valori e denaro.**

5. Effetti personali presso terzi

La garanzia è estesa, **fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata e fermi i sottolimiti previsti**, al *furto* di quanto indicato nella partita contenuto dell'abitazione depositato presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione e riparazione.

6. Sostituzione serrature

La *Compagnia*, a seguito di *sinistro* indennizzabile ai sensi della presente Sezione, rimborsa le spese per la sostituzione delle serrature con altre simili nonché per eventuali interventi sugli *infissi* a seguito di smarrimento e/o sottrazione delle chiavi dell'*abitazione*.

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza di euro 500 per sinistro e per anno assicurativo e solo a seguito di presentazione di denuncia all'Autorità Giudiziaria.

7. Rifacimento documenti

La *Compagnia*, a seguito di *furto, scippo, rapina o estorsione*, rimborsa le spese per il rifacimento dei documenti di famiglia sottratti.

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita *Contenuto dell'abitazione* e con il massimo di euro 500 per sinistro ed anno assicurativo.

8. Aumento dei limiti per cose riposte in mezzi forti

Relativamente a gioielli, preziosi, collezioni, carte valori e titoli di credito, denaro, tutti i limiti di indennizzo previsti si intendono modificati come di seguito indicato, a condizione che detti enti siano riposti in:

- a) **cassaforte a muro** avente le caratteristiche minime indicate nella rispettiva definizione:
 - 50% della somma assicurata con il massimo di euro 12.000 relativamente a gioielli, preziosi, collezioni, carte valori e titoli di credito;
 - 10% della somma assicurata con il massimo di euro 2.500 per denaro.
- b) **cassaforte o armadio corazzato** avente le caratteristiche minime indicate nelle rispettive definizioni:
 - 100% della somma assicurata relativamente a gioielli, preziosi, collezioni, carte valori e titoli di credito;
 - 10% della somma assicurata per denaro.

9. Aumento dei limiti per cose riposte in mezzi forti

Relativamente a gioielli, *preziosi, collezioni*, carte valori e *titoli di credito*, denaro, tutti i limiti d'*indennizzo* previsti s'intendono elevati come di seguito indicato, a condizione che detti enti siano riposti in:

- a) **cassaforte a muro** avente le caratteristiche minime indicate nelle rispettive Definizioni:
 - 50% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di euro 15.000 relativamente a gioielli e preziosi, collezioni, carte valori e titoli di credito;
 - 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di euro 2.500 per denaro.
- b) **cassaforte o armadio corazzato** avente le caratteristiche minime indicate nelle rispettive definizioni:
 - 100% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di euro 50.000 relativamente a gioielli e preziosi, collezioni, carte valori e *titoli di credito*;
 - 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di euro 5.000 per denaro.

10. Aumento somme assicurate

Il capitale assicurato si intende elevato del 20% nel periodo dal 08/12 al 08/01 di ogni anno.

11. Dimora non abituale

Qualora espressamente richiamata in polizza e in deroga a quanto indicato all'art. 3.4 "Delimitazioni e danni esclusi dall'assicurazione", **con riferimento alla partita contenuto**, la garanzia vale qualunque sia la durata della disabitazione ad eccezione di gioielli e preziosi, raccolte e collezioni, denaro, carte valori e titoli di credito per i quali la garanzia si intende prestata unicamente durante il periodo di abitazione.

Relativamente alla partita contenuto i limiti di indennizzo si intendono così modificati:

- pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture, oggetti d'arte, argenteria, con un limite di indennizzo di euro 1.250 per singolo oggetto;
- gioielli e preziosi, collezioni, carte valori e titoli di credito in genere, fino al 10% della somma assicurata, con il massimo di euro 1.000;
- denaro, con un limite di indennizzo di euro 260.

In caso di sinistro la **Compagnia** corrisponderà all'**Assicurato** la somma liquidata a termini di **polizza** previa detrazione di uno scoperto pari al 20% dell'indennizzo medesimo, con il minimo assoluto di euro 260. Pertanto, nel caso di *assicurazione* presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata, senza tener conto di scoperti e/o franchigie eventualmente previsti in *polizza*, che verranno detratti successivamente dall'importo così calcolato.

12. Protezioni di sicurezza

Qualora espressamente richiamato in polizza, con riferimento alla **partita contenuto**, si assume che i locali contenenti le cose assicurate siano protetti da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e sicurezza:

- 1) valido impianto automatico di allarme antifurto, che l'*Assicurato* si obbliga a mantenere in perfetta efficienza e ad attivare quando nei locali non vi sia presenza di persone;
- 2) porta corazzata o blindata installata su ogni accesso dall'esterno.

Rimane comunque convenuto che nello stato di inefficienza e/o non rispondenza, anche parziale, delle misure di sicurezza di cui sopra, in caso di sinistro, l'*indennizzo* liquidato a termini di *polizza* verrà ridotto in ragione del 20%.



COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA

ART. 3.4 - DELIMITAZIONI E DANNI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

I. Disabilitazione:

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di quarantacinque giorni consecutivi disabilitati, l'*assicurazione* è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno.

Per i gioielli e preziosi, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, invece l'*assicurazione* rimane limitata - dalle ore 24 del quindicesimo giorno - ad 1/4 dei rispettivi limiti di indennizzo previsti, ferma restando la sospensione totale dopo il quarantacinquesimo giorno come previsto al comma precedente.

II. Sono esclusi dall'*assicurazione* i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra, occupazione militare, terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, scioperi, tumulti popolari, sommosse;
- b) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
- c) agevolati dall'*Assicurato* con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con l'*Assicurato* od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali l'*Assicurato* deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate all'*Assicurato* da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;
- d) alle cose aventi un valore esclusivamente affettivo;
- e) indiretti quali i profitti sperati, i danni da mancato godimento od uso ed altri eventuali pregiudizi.

ART. 3.5 - LIMITI DI INDENNIZZO PER DANNI AL CONTENUTO DELL'ABITAZIONE

L'*assicurazione* è prestata con i seguenti limiti di *indennizzo*:

- per pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture, oggetti d'arte, argenteria, con il massimo euro 10.000 per singolo oggetto;
- per gioielli e preziosi, raccolte e collezioni, nonché per carte valori e titoli di credito in genere, fino al 50% della somma assicurata, con il massimo di euro 10.000 per *sinistro* e *anno* assicurativo;
- per il denaro fino al 5% della somma assicurata con il massimo di euro 1.000 per *sinistro* e *anno* assicurativo;
- per cose poste in ripostigli di pertinenza dell'*abitazione* (soffitte, cantine, box e simili), fino al 10% della somma assicurata, con il massimo di euro 2.500 per singolo oggetto esclusi veicoli iscritti al P.R.A. (detti limiti non sono operanti quando tali locali sono intercomunicanti con l'abitazione).

COME PERSONALIZZARE LA COPERTURA

ART. 3.6 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Le presenti estensioni di garanzia sono operanti solo se espressamente richiamate in *polizza*.

1. Furto dei dipendenti e *collaboratori familiari* (valida per la partita Contenuto dell'abitazione)

A parziale deroga dell'art. 3.4 "Delimitazioni e danni esclusi dall'assicurazione" punto II c) la garanzia è prestata contro i furti commessi da dipendenti o *collaboratori familiari* dell'*Assicurato*, anche durante lo svolgimento delle loro mansioni nell'abitazione, anche in servizio non continuativo ed anche se non a libro paga, **purché l'*Assicurato* ne denunci l'infedeltà all'Autorità competente.**

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 1.500 per *sinistro* e per *anno* assicurativo e previa detrazione di uno *scoperto* del 10% con il minimo assoluto di euro 150.



2. Aumento dei limiti (valida per la partita Contenuto dell'abitazione)

Tutti i limiti di indennizzo previsti in cifra assoluta per determinati oggetti o gruppi di enti, costituenti il contenuto dell'abitazione, o previsti nelle garanzie o condizioni aggiuntive prestate, **s'intendono aumentati del 50%, ferme restando le limitazioni espresse in percentuale. Dalla presente estensione si intendono esclusi gioielli, preziosi, collezioni, carte valori e titoli di credito, denaro.**

3. Enti riposti in cassette di sicurezza (valida per la partita Contenuto dell'abitazione)

La garanzia è estesa ai danni da *furto* del contenuto delle cassette di sicurezza poste in camere di sicurezza o corazzate presso Istituti di credito ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

La presente estensione di garanzia è prestata **fino alla concorrenza della somma assicurata per la partita contenuto.**

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa deduzione di uno scoperto pari al 20% dell'indennizzo medesimo.

4. Furto con scasso (valida per la partita Scippo)

Qualora le cose assicurate si trovassero a bordo di autovetture, in camere d'albergo, in cabine di navi o di vagoni letto, od in altri locali, l'*assicurazione* è prestata anche per il *furto* delle cose stesse purché avvenuto con scasso o rottura delle serrature o degli altri congegni posti a chiusura e protezione delle autovetture o dei vani indicati. Tale *assicurazione* è prestata con **un limite di indennizzo complessivo pari al 10% della somma assicurata** e con l'avvertenza che il *furto* su autovetture è compreso solo se le cose assicurate siano state riposte, in modo non visibile dall'esterno, nel bagagliaio chiuso a chiave.

5. Raddoppio dei limiti (valida per la partita Scippo)

Tutti i limiti di *indennizzo* previsti in cifra assoluta per determinati oggetti o gruppo di enti, costituenti le cose assicurate, si intendono raddoppiati, ferme restando le limitazioni espresse in percentuale.

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. 3.7 - FORMA DELL'ASSICURAZIONE

L'*assicurazione* è prestata a *primo rischio assoluto*.

ART. 3.8 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

La garanzia è prestata alla condizione essenziale per l'efficacia del contratto che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, vale a dire senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- a) **robusti serramenti di legno, di materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o simili materiali, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno;**
- b) **inferriate validamente ancorate o fissate al muro con avvertenza che sono ammesse luci purché di ampiezza tale da rendere impraticabile l'accesso.**

Analoghi sistemi protettivi debbono essere operanti per eventuali serbatoi esterni o interrati, se contenenti cose assicurate.

ART. 3.9 - COSE ASSICURATE A CONDIZIONI SPECIALI

Relativamente ad eventuali archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri e fili ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici, modelli, stampi e quant'altro di simile, **la Compagnia indennizza il solo costo di riparazione o di ricostruzione di essi, ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico o scientifico.**

L'indennizzo verrà corrisposto dalla Compagnia solo per le cose distrutte o danneggiate che siano state riparate o ricostruite.



ART. 3.10 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO

Operante solo per le partite prestate nella forma “a *Primo Rischio Assoluto*”.

In caso di *sinistro* le somme assicurate ed i relativi limiti d'*indennizzo* (comprese le prestazioni di cui alle Condizioni Aggiuntive), s'intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di *assicurazione* in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e/o scoperti senza corrispondente restituzione di *premio*. Qualora a seguito del *sinistro* stesso la *Compagnia* decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del *premio* imponibile non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

ART. 3.11 - COSE DI PROPRIETA' DI TERZI

La presente *polizza* è stipulata dal *Contraente* in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *polizza* non possono essere esercitati che dal *Contraente* e dalla *Compagnia*. **Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari alla *Compagnia* per procedere all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.**

L'*indennizzo* liquidato a termini di *polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 3.12 - SCOPERTI E LORO CONCOMITANZA

Qualora, in caso di *sinistro*, siano operanti più *scoperti*, la *Compagnia* riconosce l'*indennizzo* previa detrazione dello *scoperto* unico del:

- 25% se coesistono due *scoperti*;
- 30% se coesistono più di due *scoperti*.

ART. 3.13 - AMBITO TERRITORIALE

L'*assicurazione* è operante per i danni occorsi esclusivamente ai fabbricati ubicati nel territorio italiano.



TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI

GARANZIE BASE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
Contenuto - Primo Rischio Assoluto	pari al 20% dell'indennizzo con il minimo assoluto di € 150	-	Fino alla concorrenza della somma assicurata "Contenuto dell'abitazione" con i seguenti limiti di indennizzo: <ul style="list-style-type: none"> - per pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture, oggetti d'arte e argenteria € 8.000; - per gioielli e preziosi, collezioni e titoli di credito 50% della somma assicurata con il massimo di € 8.000; - per denaro 5% della somma assicurata con il massimo di € 1.000; - per enti posti in pertinenze (box e simili) 10% della somma assicurata con il massimo di € 2.000
Guasti cagionati dai ladri	-	-	Fino a € 2.000
Effetti personali fuori abitazione	-	-	10% della somma assicurata alla partita contenuto (massimo € 1.300 preziosi - € 500 carte valori e denaro)
Effetti personali presso terzi	-	-	10% della somma assicurata alla partita contenuto, fermi i sottolimiti previsti
Sostituzione serrature	-	-	€ 500 per sinistro e per anno assicurativo
Rifacimento documenti	-	-	Fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di € 500 per sinistro e per anno assicurativo
Enti riposti in mezzi forti	-	-	- per enti posti in cassaforte a muro e simili : 50% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di € 12.000 per gioielli, preziosi, collezioni, carte valori e titoli di credito; 10% della somma assicurata con il massimo di € 2.500 per denaro. - per enti posti in cassaforte o armadio corazzato : 100% della somma assicurata alla partita Contenuto per gioielli, preziosi, collezioni, carte valori e titoli di credito; 10% della somma assicurata per denaro.
Aumento somme assicurate	-	-	aumento 20% delle somme assicurate dal 8/12 al 8/1 di ogni anno.
Dimora non abituale	20% minimo € 260	-	- per pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture, oggetti d'arte, argenteria, € 1.250 per singolo oggetto; - per gioielli e preziosi, collezioni, carte valori e titoli di credito in genere, fino al 10% della somma assicurata, con il massimo di € 1.000 ;




			- per denaro € 260 .
Scippo	- 10% minimo € 100 ; - 50% minimo € 100 se assicurato ha meno di 16 anni	-	- per pellicce, giacconi, colli, borse e di quant'altro al seguito di uso domestico o personale € 2.600 ; - per carte valori e titoli di credito 50% della somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di € 2.600 ; - fino al 10% della somma assicurata per denaro.
Furto dei dipendenti e collaboratori familiari (valida per la partita Contenuto)	10% minimo € 150	-	€ 1.500 per sinistro e per anno assicurativo
Aumento dei limiti (valida per la partita Contenuto)	come partita contenuto	-	Aumento limiti contenuto del 50% eccetto denaro, preziosi, gioielli, titoli di credito, carte valori e collezioni
Enti riposti in cassette di sicurezza (valida per la partita Contenuto)	20%	-	Fino alla concorrenza della somma assicurata alla partita contenuto
CONDIZIONI AGGIUNTIVE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
Furto dei dipendenti e collaboratori familiari	10% con il minimo di € 150	-	Fino alla concorrenza di € 1.500 per sinistro e per anno assicurativo
Aumento dei limiti (valida per la partita Contenuto)	come partita contenuto	-	Aumento limiti contenuto del 50% eccetto denaro, preziosi, gioielli, titoli di credito, carte valori e collezioni
Enti riposti in cassette di sicurezza	pari al 20% dell'indennizzo	-	Fino alla concorrenza della somma assicurata "Contenuto dell'abitazione"





SEZIONE C - TUTELA LEGALE

 La Sezione "Tutela legale" è acquistabile e opera in abbinamento alla Sezione "Incendio ed altri danni ai beni" e se richiamata in *polizza*.



La gestione dei sinistri relativi alla garanzia di Tutela Legale è stata affidata dalla Compagnia a **D.A.S. - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.**, in seguito denominata D.A.S.

L'Assicurato può rivolgersi direttamente ad D.A.S. per la tutela dei propri interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati.

COSA È ASSICURATO

ART. 4.1 - SOGGETTI ASSICURATI

Le prestazioni previste nella Sezione "Tutela Legale" sono garantite a tutela dei diritti dei soggetti assicurati di seguito indicati:

- il *Contraente*;
- i componenti del nucleo familiare del *Contraente* **che risultino dal certificato di stato di famiglia**;

Nel caso di controversie fra assicurati con la stessa polizza, le garanzie vengono prestate unicamente a favore del *Contraente*.

ART. 4.2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Se l'*Assicurato* è coinvolto in una *vertenza*, la *Compagnia*, nei limiti stabiliti dalla *polizza*, copre:

- le spese per l'intervento del legale liberamente scelto dalle persone assicurate e incaricato della gestione del caso assicurativo;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'*Assicurato*, o di transazione autorizzata da D.A.S. ai sensi del successivo art. 4.3.2 comma 4;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con D.A.S. ai sensi del successivo art. 4.3.2 comma 5;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;



- Il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n. 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'art. 4.3.1 comma 3.



Cosa si intende per “spese di soccombenza”?

Per “spese di soccombenza” si intendono le spese legali che, in caso di condanna, l'Assicurato è tenuto a pagare.

ART. 4.3 - PRESTAZIONI GARANTITE

ART. 4.3.1 - PACCHETTO "A" - BASE

Gli oneri previsti dall'art. 4.2 - Oggetto dell'assicurazione, vengono garantiti per i *sinistri* che derivino dalla **proprietà o conduzione dell'abitazione assicurata** e per i sinistri avvenuti nell'ambito della **vita privata extra professionale**. **Le garanzie valgono per:**

- 1) **sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento per danni extracontrattuali a persone e a cose subiti per fatti illeciti di terzi;**
- 2) sostenere l'esercizio di pretese che derivino da incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'*assicurazione* obbligatoria o come trasportati di veicoli a motore di proprietà di terzi, pubblici o privati;
- 3) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;
- 4) resistere a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi, ove, ai sensi dell'art. 1917 Codice Civile, risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile. **Tale prestazione opera solo nell'ambito vita privata. Nel caso in cui la polizza di responsabilità civile non esista o non sia operante la presente garanzia verrà prestata per un'unica denuncia per ciascun anno assicurativo e per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.**

ART. 4.3.2 - PACCHETTO "B" - STANDARD

1 - Vita privata

Le garanzie vengono prestate nell'ambito della vita privata con esclusione:

- di qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa, di lavoro dipendente e/o altre tipologie di collaborazione;
- della proprietà e della circolazione stradale relative a veicoli soggetti all'*assicurazione* obbligatoria (**ad eccezione di quanto previsto al sotto descritto punto 6**);
- della locazione e diritti reali relativi ad immobili o parti di essi.

Le garanzie valgono per:

1. sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
2. sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, **sempreché il valore in lite sia superiore a euro 100 ed inferiore a euro 52.000;**
3. sostenere controversie relative a rapporti di lavoro con collaboratori domestici regolarmente assunti, con collaboratori “alla pari”, con baby sitters e con prestatori di attività occasionali. **Per i collaboratori non regolarmente assunti la copertura opera purché tali inquadramenti non violino norme di legge in materia di assunzione;**
4. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
5. sostenere controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali;
6. sostenere l'esercizio di pretese che derivino da incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'*assicurazione* obbligatoria o come trasportati di veicoli a motore di proprietà di terzi, privati o pubblici;



7. gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato;
8. resistere a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi, ove, ai sensi dell'art. 1917 Codice Civile, risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile. **Nel caso in cui la polizza di responsabilità civile non esista o non sia operante la presente prestazione verrà garantita con il massimo di euro 5.000 per caso assicurativo, per un'unica denuncia per ciascun anno assicurativo e per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.**

2 - Lavoro dipendente

Le garanzie vengono prestate alle persone assicurate nella veste di lavoratori dipendenti, **con esclusione dell'esercizio della professione medica e di qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa e/o altre tipologie di collaborazione.** Le garanzie valgono per:

1. sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
2. sostenere controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente. A parziale deroga dell'art. 4.5 lettera b) "Esclusioni valide per il pacchetto B - Standard", la garanzia opera, laddove previsto, anche in sede amministrativa (ricorsi al TAR);
3. sostenere controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali;
4. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni inerenti a fatti connessi all'espletamento delle mansioni previste come lavoratore dipendente. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
5. gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.

3 - Immobile

Le garanzie vengono prestate alle persone assicurate nella veste di conduttore o proprietario di un immobile o parte di esso, **purché costituente l'abitazione dell'Assicurato ed indicato in polizza.**

Le garanzie valgono per:

1. sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
2. sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, **sempreché il valore in lite sia superiore a euro 100 ed inferiore a euro 52.000, fatta eccezione per quanto previsto all'art. 4.5 lettera o) "Esclusioni valide per il pacchetto B - Standard";**
3. sostenere controversie relative a diritti reali o locazione;
4. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
5. gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.

Le garanzie si intendono estese agli immobili o parti di essi costituenti la seconda abitazione, purché sia assicurata anche la garanzia Responsabilità civile di cui alla successiva sezione.



Cosa devo fare per usufruire delle prestazioni previste dalla garanzia Tutela Legale?

È necessario presentare denuncia all'Intermediario che ha in carico la polizza, oppure ad **D.A.S. - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.** ai seguenti recapiti:

- telefono: + 39 045 8378901
- fax: + 39 045 8351023

Per maggiori dettagli consulta la Sezione Cosa fare in caso di sinistro - Sezione Tutela Legale.



COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA

ART. 4.4 - ESCLUSIONI VALIDE PER IL PACCHETTO A - BASE



L'assicurazione non opera per i *sinistri* relativi:

- a) le vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere, ecc.);
- c) le spese relative a controversie di diritto amministrativo, fiscale o tributario;
- d) i fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrata;
- e) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- f) le controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore, imbarcazioni o aerei;
- g) i fatti dolosi delle persone assicurate;
- h) qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'*Assicurato* viene perseguito in sede penale;
- i) i fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- j) qualsiasi sinistro inerente o derivante dall'esercizio di attività di lavoro autonomo e di impresa;
- k) le vertenze contrattuali in genere;
- l) la locazione o proprietà di immobili o parti di essi;
- m) i fatti verificatisi in occasione di *esplosione* o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- n) controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex-novo; in quest'ultimo caso restano escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali.

ART. 4.5 - ESCLUSIONI VALIDE PER IL PACCHETTO B - STANDARD



L'assicurazione non opera per i *sinistri* relativi:

- a) le vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) in materia fiscale ed amministrativa;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- e) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili;
- g) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- h) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- i) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'*Assicurato* viene perseguito in sede penale;
- l) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- m) per qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa e/o altre tipologie di collaborazione;
- n) per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi non costituenti l'abitazione dell'*Assicurato*;
- o) per controversie relative alla compravendita e permuta di immobili (ivi compresa la multiproprietà), ed alla loro costruzione ex novo; in quest'ultimo caso restano escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali.



ART. 4.6 - DELIMITAZIONI DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurato è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

La **Compagnia** non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);
- spese per controversie con la **Compagnia**.

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. 4.7 - ESTENSIONE TERRITORIALE

Le prestazioni valgono per i *sinistri* che siano insorti e che debbano essere trattati presso l'Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati:

- Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, di spese di resistenza per danni extracontrattuali cagionati a terzi, nonché di procedimento penale **l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa, nel Regno Unito o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.**
- **In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.**

ART. 4.8 - INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO

1. Ai fini della presente Sezione, per **insorgenza del caso assicurativo** si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni extracontrattuali arrecati a terzi - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

2. **La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:**

- **durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni extracontrattuali arrecati a terzi, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;**
- **trascorsi novanta giorni dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.**

3. **La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei Contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei Contraenti.**

4. **Si considerano a tutti gli effetti unico caso assicurativo:**

- **vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
- **indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**

In tale ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.



ART. 4.9 - CLAUSOLE O ACCORDI PARTICOLARI

Clausole o accordi particolari sono validi solo se ratificati dalla Direzione Generale della *Compagnia*.

TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI

SEZIONE TUTELA LEGALE			
GARANZIE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
Vertenza contrattuale immobile	-	-	Valore in lite pari o superiore a € 200 e inferiore a € 52.000
Vertenza contrattuale vita privata	-	-	Valore in lite pari o superiore a € 100 e inferiore a € 52.000





SEZIONE D - RESPONSABILITÀ CIVILE



La presente Sezione è operante solo in abbinamento alla sezione Incendio e se espressamente richiamata in polizza.

COSA È ASSICURATO

ART. 5.1 - SOGGETTI ASSICURATI

Le garanzie di Responsabilità Civile sono prestate in favore dei seguenti soggetti:

- a) il *Contraente* (solo se persona fisica);
- b) il coniuge, il convivente more uxorio anche se non risultante dallo stato di famiglia, i parenti ed affini conviventi con il *Contraente* stesso **purché risultanti al momento del sinistro dal suo certificato di stato di famiglia.**

ART. 5.2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La *Compagnia* tiene indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di *risarcimento* (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente arrecati a terzi per morte, lesioni personali; e per danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di un *sinistro* verificatosi in relazione a fatti della vita privata, **esclusi i rischi inerenti ad attività professionali, commerciali o artigianali.**

L'*assicurazione* vale anche:

- per la responsabilità civile che possa derivare all'*Assicurato* da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
- in caso di separazione/divorzio, per i danni causati a terzi dai figli dell'*Assicurato* affidati all'altro coniuge;
- per i danni causati a terzi dai minori in affidamento familiare all'*Assicurato* per il periodo dell'affidamento stesso.

L'*assicurazione* comprende anche la responsabilità civile derivante all'*Assicurato* per i danni involontariamente causati a terzi:

- 1) da proprietà e/o conduzione della *dimora abituale* e di quelle saltuarie dell'*Assicurato* e dei suoi familiari conviventi (coniuge e figli anche maggiorenni), per i danni causati da:
 - locali, impianti fissi, recinzioni in genere, dipendenze, strade private, alberi, attrezzature sportive e piscine, giardini, cancelli anche automatici, di pertinenza del fabbricato;
 - spargimento o infiltrazione di acqua anche piovana nonché di neve o grandine in fase di scioglimento, conseguenti a rotture accidentali di opere o di impianti, **con esclusione dei danni dovuti a umidità, stillicidio e insalubrità dei locali e da logoramento per vetustà.**Qualora l'*assicurazione* sia riferita a porzione di fabbricato questa comprende anche la quota delle parti di fabbricato costituente proprietà comune;



- 2) da lavori - affidati a terzi - di ordinaria e straordinaria manutenzione, ampliamento o sopraelevazione o demolizione dei locali di abitazione destinati a *dimora abituale* e limitatamente alla responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori suddetti **purché effettuati con le prescritte licenze edilizie e comunque in conformità alle disposizioni di legge esistenti. Tale garanzia si intende prestata con il massimo di euro 150.000 per sinistro e per anno assicurativo;**
- 3) da proprietà ed uso di apparecchi domestici in genere;
- 4) da caduta di antenne televisive e/o ricetrasmittenti;
- 5) da *scoppio* di apparecchi televisivi;
- 6) da intossicazione ed avvelenamento causati da somministrazione di cibi o bevande;
- 7) da uso di giocattoli anche a motore compreso modellismo ed aeromodellismo (**esclusi i danni ai modelli e aeromodelli di terzi**); per Aeromodelli si intendono i mezzi impiegati esclusivamente per scopi ricreazionali/sportivi e che non sono considerati aeromobili ai fini del loro assoggettamento alle previsioni del Codice della Navigazione. Resta inteso che non sono assicurati i danni causati da utilizzo di "Droni", vale a dire i Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) o mezzi analoghi anche se non catalogati da ENAC.
- 8) da guida e/o messa in movimento di autoveicoli, motocicli, ciclomotori e natanti - da parte dei figli minori - in violazione delle norme prescritte dalla legge per la loro guida ed uso e ad insaputa dei genitori, **con esclusione dei danni subiti dai mezzi di trasporto guidati. La validità della presente estensione è subordinata all'operatività, al momento del sinistro, dell'assicurazione contro il rischio della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o navigazione dei natanti ed è prestata per la sola azione di rivalsa eventualmente esperita dall'assicuratore della responsabilità civile auto in conformità al Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n.209 (Codice delle Assicurazioni Private) e successive modifiche e integrazioni;**
- 9) da comportamenti colposi dell'Assicurato e dei familiari conviventi quando siano trasportati su autoveicoli, **esclusi i danni a detti autoveicoli;**
- 10) da proprietà ed uso di biciclette, di imbarcazioni a remi o a vela **fino ad una lunghezza di 10 metri e non dotate di motore ausiliario**, di windsurf, di cavalli da sella (**esclusi noleggio, locazione e partecipazione a gare**);
- 11) proprietà di animali domestici (**esclusi i cani potenzialmente pericolosi di cui all'art. 5, punti 1 e 3, lett. c) dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 14 Gennaio 2008 e successive modifiche ed integrazioni e dei quali l'Assicurato abbia la proprietà, il possesso, la detenzione**) e animali da cortile anche in consegna temporanea presso terzi, per conto dell'Assicurato, **purché detti terzi non svolgano per professione tale attività;**
- 12) da proprietà di cani potenzialmente pericolosi di cui all'art. 5, punti 1 e 3, lett. c) dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 14 Gennaio 2008 e successive modifiche ed integrazioni, anche in consegna temporanea presso terzi, per conto dell'Assicurato, **purché detti terzi non svolgano per professione tale attività. La Compagnia risponde integralmente del danno cagionato a terzi anche nel caso in cui siano venuti meno i requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente per la proprietà, il possesso o la detenzione del cane. In tal caso, alla Compagnia è riconosciuto il diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato nella percentuale del 20% dell'importo del sinistro indennizzato a termini di polizza;**
- 13) dai figli minori dell'Assicurato, quando sono affidati temporaneamente a persone con lui non conviventi, compresa la responsabilità civile derivante alle medesime persone per fatto dei minori loro affidati;
- 14) da proprietà ed uso da parte dell'Assicurato di armi da fuoco, nonché all'uso di esse a scopo di difesa, (**escluso il loro impiego per l'esercizio della caccia**), proprietà uso e detenzione di fucili subacquei;
- 15) da pratica di sport a titolo ricreativo e del campeggio;
- 16) agli addetti ai servizi domestici, compresi baby sitters e/o collaboratori alla "pari", anche se trattasi di prestazioni occasionali, **per gli infortuni da essi subiti in conseguenza di comportamento colposo giudizialmente accertato. Tale garanzia è prestata con il massimo di euro 100.000 per singola persona infortunata;**
- 17) da *incendio* di cose dell'Assicurato o da lui detenute, **con un massimo di euro 100.000 per sinistro e per anno assicurativo, ferma l'esclusione dei danni alle cose in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;**
- 18) da inquinamento accidentale, in conseguenza di contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanza di qualsiasi natura emesse o in ogni modo fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e/o condutture. **La garanzia è prestata nel limite del massimale ed in ogni caso con un massimo risarcimento di euro 150.000 per sinistro e per anno assicurativo anche nel caso in cui vi siano più richieste di risarcimento, anche se presentate in tempi diversi ma originate da una stessa causa di inquinamento. La garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia della polizza ed è subordinata al rispetto, da parte dello stesso, di norme, leggi e regolamenti vigenti in materia.**
Rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun sinistro con il minimo di euro 500.



COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA

ART. 5.3 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI



Non sono considerati terzi ai fini dell'*assicurazione* Responsabilità Civile:

- 1) tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente *assicurazione*;
- 2) il coniuge, i genitori, i figli delle persone di cui al punto 1 anche se con esse non conviventi;
- 3) qualsiasi altro parente o affine delle persone di cui al punto 1 con esse convivente;
- 4) gli addetti ai servizi domestici e le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'*Assicurato* subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio (salvo quanto previsto al punto 16 dell'art. 5.2 "Oggetto dell'*Assicurazione*").

ART. 5.4 - DANNI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE



L'*assicurazione* non comprende la Responsabilità Civile dell'*Assicurato* per i danni:

- a) cagionati dall'esercizio di qualsiasi attività professionale, commerciale, industriale o connessa con affari, locazioni o noleggi;
- b) alle cose ed agli animali che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- c) da *furto*;
- d) provocati sotto l'influsso di sostanze alcoliche o stupefacenti;
- e) derivanti da inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati, da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- f) derivanti dalla proprietà o dall'uso, anche da parte dei domestici, di veicoli e di natanti (salvo quelli descritti al punto 10 dell'art. 5.2 "Oggetto dell'*Assicurazione*") e di aerei in genere;
- g) da umidità, stilloidismo, insalubrità dei locali;
- h) da caduta di neve o ghiaccio dai tetti, per colpa dell'*Assicurato*;
- i) causati a terzi da addetti ai servizi domestici;
- j) da atti dolosi (salvo quanto previsto all'art. 5.2 "Oggetto dell'*Assicurazione*" relativamente ai fatti dolosi di persone delle quali l'*Assicurato* debba rispondere);
- k) derivanti dall'esercizio della caccia;
- l) causati a terzi durante combattimenti illegali tra animali;
- m) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- n) derivanti dalla pratica di sport aerei, parapendio, paracadutismo, deltaplano e simili;
- o) direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'amianto o altra sostanza contenente, in qualunque forma o misura, l'amianto;
- p) direttamente o indirettamente derivanti da campi elettromagnetici.

COME PERSONALIZZARE LA COPERTURA

ART. 5.5 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Opzioni con pagamento di un *premio* aggiuntivo ed operanti solo se espressamente richiamate in *polizza*.

1) Caduta di neve o ghiaccio

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 5.4 lettera h) "Danni esclusi dall'*assicurazione*", l'*assicurazione* è estesa ai danni cagionati a terzi, per colpa dell'*Assicurato*, da caduta di neve e/o ghiaccio dai tetti, **purché non sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale dalle competenti autorità. Tale garanzia è prestata con il massimo di euro 150.000 per sinistro.**



2) Servizi domestici

A deroga di quanto previsto dall'art. 5.4 lettera i) "Danni esclusi dall'assicurazione", l'assicurazione è estesa ai danni cagionati a terzi da addetti ai servizi domestici per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni.

3) Esercizio della caccia

A deroga di quanto previsto dall'art. 5.4 lettera k) "Danni esclusi dall'assicurazione", l'assicurazione è estesa ai danni involontariamente cagionati a terzi durante l'esercizio dell'attività venatoria svolta in conformità delle disposizioni di legge. **L'assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato.**

CONDIZIONI DI OPERATIVITA'

ART. 5.6 - AMBITO TERRITORIALE

L'assicurazione è operante per i sinistri che avvengano nei territori di tutti i paesi del mondo.

TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI

GARANZIE BASE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI RISARCIMENTO
Danni - affidati a terzi - causati da lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria		-	€ 150.000
Infortuni subiti dagli addetti ai servizi domestici, baby sitters e/o collaboratori alla "pari"		-	€ 100.000 per singola persona infortunata
Danni da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute		-	€ 100.000 per sinistro e per anno assicurativo
Danni da inquinamento accidentale	10% con il minimo di € 500	-	€ 150.000 per sinistro e per anno assicurativo
Caduta di neve e/o ghiaccio - garanzia aggiuntiva		-	€ 150.000 per sinistro





SEZIONE E - ASSISTENZA

! La Sezione "Assistenza" è acquistabile e opera almeno in abbinamento alla Sezione "Incendio ed altri danni ai beni", e se è stato pagato il relativo *premio*.



La gestione dei sinistri relativi alla garanzia di Assistenza è stata affidata dalla Compagnia a **EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.**

L'Assicurato può rivolgersi direttamente alla Struttura Organizzativa di EUROP ASSISTANCE per la fornitura delle prestazioni.



COSA È ASSICURATO

ART. 6.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Per usufruire delle prestazioni previste, l'Assicurato o chi per esso dovrà rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla *Struttura Organizzativa* di Europ Assistance Italia S.p.A., in funzione 24 ore su 24.

Le *prestazioni* di seguito elencate sono fornite durante il periodo di durata della *polizza* sino a un massimo di 3 volte per ciascun tipo (ad eccezione dell'invio di un artigiano per interventi ordinari", punto 5).

1. Invio di un idraulico per interventi d'emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un idraulico per un intervento d'emergenza presso i locali assicurati, la *Struttura Organizzativa* provvederà all'invio di un artigiano, tenendo la *Compagnia* a proprio carico l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di euro 260 per sinistro**.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

1. Impianto idraulico
 - a. allagamento, nei locali assicurati, provocato da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico del fabbricato;
 - b. mancanza d'acqua, nei locali assicurati, provocata da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico del fabbricato;
 - c. mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, presenti nei locali assicurati, provocato da un'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico del fabbricato.



Esclusioni:

- sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili;
- sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;
- interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne del fabbricato;
- tracimazione dovuta a rigurgito di fogna, otturazione delle tubature mobili e dei servizi igienico-sanitari.

2. Impianto di riscaldamento

- a) mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di tubazioni o di valvole oppure di ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento nei locali assicurati;
- b) allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento.

Esclusioni:

- sinistri dovuti a guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

2. Interventi di emergenza per danni da acqua

Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dei locali assicurati e del relativo contenuto, la *Struttura Organizzativa* provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo la *Compagnia* a proprio carico il costo dell'intervento **fino ad un massimale di euro 500 per sinistro**.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali assicurati, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La prestazione non è dovuta:

- per il caso a), relativamente a sinistri dovuti a guasti ed otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato ed a sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;
- per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.

3. Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Qualora, presso i locali assicurati, sia necessario un elettricista per un intervento di emergenza a causa di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali stessi per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la *Struttura Organizzativa* provvede all'invio di un artigiano, tenendo la *Compagnia* a proprio carico l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di euro 260 per sinistro**.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione. Sono esclusi gli interventi dovuti a:

- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti ai cavi di alimentazione dei locali dell'esercizio a monte del contatore.

4. Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Qualora, presso i locali assicurati, sia necessario un fabbro per un intervento di emergenza, la *Struttura Organizzativa* provvede all'invio di un artigiano, tenendo la *Compagnia* a proprio carico l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di euro 260 per sinistro**.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso delle serrature che rendano impossibile l'accesso ai locali assicurati;
- scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto o di tentato furto, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali assicurati.



5. Invio di un artigiano per interventi ordinari

Qualora, presso i locali assicurati, sia necessario un artigiano, per un intervento di riparazione o di manutenzione dell'impianto idraulico, elettrico o degli infissi, la *Struttura Organizzativa* provvede all'invio dello stesso. **Resta a totale carico dell'Assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, ecc.).**

6. Invio di un sorvegliante

Qualora a seguito di *incendio, esplosione, scoppio*, danni causati dall'acqua, atti vandalici, *furto* o tentato *furto*, che abbiano colpito i locali assicurati, la sicurezza degli stessi sia compromessa, la *Struttura Organizzativa* provvederà, dietro richiesta dell'Assicurato, a contattare una *Compagnia* di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza dei locali assicurati.

La *Compagnia* terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di euro 260 per sinistro.

Qualora per ragioni obiettive non fosse possibile reperire una guardia giurata o l'amministratore avesse già contattato un proprio Istituto di vigilanza di fiducia, specifiche istruzioni verranno fornite telefonando alla Struttura Organizzativa.

7. Rientro anticipato

(Prestazione fornita quando l'Assicurato si trovi a più di 50 Km dal comune di residenza)

Qualora l'Assicurato si trovi in viaggio e, a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 oppure in conseguenza di *furto*, tentato *furto*, atti vandalici, *incendio*, fulmine, *esplosione*, *scoppio*, subiti dai locali assicurati, debba immediatamente rientrare, la *Struttura Organizzativa* fornirà un biglietto aereo (classe economica), ferroviario (prima classe) oppure un veicolo a noleggio di categoria C, tenendo la *Compagnia* a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di euro 520 per sinistro. Nei casi in cui l'Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare il veicolo in loco, la *Struttura Organizzativa* metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto (aereo o ferroviario) per recuperare successivamente il veicolo stesso.

La prestazione non opera se l'Assicurato non fornisce alla Struttura Organizzativa adeguate informazioni sul sinistro che ha dato luogo alla richiesta di rientro anticipato.

8. Spese di albergo

Qualora i locali assicurati siano inagibili, in conseguenza di uno dei sinistri descritti ai punti 1, 3 e 4 oppure in conseguenza di *furto*, tentato *furto*, atti vandalici, *incendio*, fulmine, *esplosione*, *scoppio*, la *Struttura Organizzativa* provvede alla prenotazione di un albergo, tenendo la *Compagnia* a proprio carico le relative spese di pernottamento e di prima colazione, fino ad un massimo per sinistro di euro 520 qualsiasi sia il numero delle persone coinvolte nel sinistro stesso.

9. Trasloco

(Prestazione operante dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali)

Qualora a seguito di *incendio, esplosione, scoppio*, danni causati dall'acqua, atti vandalici, *furto* o tentato *furto* che rendano inabitabili i locali assicurati per un periodo non inferiore a trenta giorni dalla data del sinistro stesso, la *Struttura Organizzativa* organizza il trasloco del mobilio dell'Assicurato fino al nuovo fabbricato o deposito in Italia, tenendo la *Compagnia* a proprio carico il costo relativo al trasloco stesso.

Resta a carico dell'Assicurato il costo relativo all'eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco.

L'Assicurato dovrà richiedere l'effettuazione della presente prestazione entro e non oltre i sessanta giorni successivi alla data del sinistro.

Nel caso in cui, in seguito al sinistro che ha reso inabitabili i locali assicurati, l'Assicurato abbia già provveduto a trasportare parte o la totalità degli oggetti che ivi si trovano presso altri luoghi, la *Struttura Organizzativa* effettuerà il trasloco dei soli oggetti rimasti nei locali assicurati, inabitabili.

10. Pronto Travel

(Applicazione sconti - in funzione dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali)

Qualora l'Assicurato desideri effettuare una prenotazione, acquistare o disporre di una consulenza per ciò che riguarda:

- viaggi d'affari;
- viaggi aziendali di incentivazione;
- organizzazione per fiere e congressi, meeting ed eventi;
- pacchetti vacanze, viaggi e crociere creati in modo personalizzato;
- pacchetti vacanza, viaggi e crociere offerte dai maggiori Tour Operator;
- noleggio auto ed altri veicoli eventualmente disponibili;
- soggiorni in hotel in Italia e all'estero;



- biglietteria aerea nazionale ed internazionale;

la *Struttura Organizzativa* provvederà a mettere in contatto l'*Assicurato* e l'Agenzia di Viaggio. Quest'ultima, oltre a fornire una risposta immediata per le prenotazioni dei voli di linea ed una risposta entro la stessa giornata della richiesta per la disponibilità di pacchetti viaggio o voli charter, metterà a disposizione dell'*Assicurato*:

- stralci di prospetti illustrativi relativi ai prodotti e servizi proposti (fax, posta);
- informazioni sulla disponibilità di pacchetti vacanze e voli charter.

Sui pacchetti viaggi vacanza offerti dai Tour Operator, attraverso il loro catalogo, verrà applicato uno sconto a partire dal 2,5%, salvo offerte particolari per le quali vi potranno essere sconti maggiori.

Sui pacchetti viaggi vacanza predisposti in modo personalizzato per l'*Assicurato*, verrà applicato uno sconto a partire dal 5%, salvo offerte particolari per le quali vi potranno essere sconti maggiori.

Sugli acquisti di biglietteria aerea internazionale verrà applicato uno sconto a partire dall'1,5%. Non vengono applicati sconti sulla biglietteria aerea nazionale.

Tutti i costi relativi all'acquisto di biglietti aerei o dei soggiorni alberghieri sono a carico dell'*Assicurato* che li regolerà direttamente con l'Agenzia di Viaggio con la quale è stato messo in contatto. Ogni e qualsiasi impegno è così instaurato direttamente tra l'*Assicurato* e detta Agenzia. La consegna dei voucher, biglietti di viaggio e di tutta la documentazione necessaria avverrà via corriere su tutto il territorio nazionale, entro le 24 ore dall'autorizzazione al pagamento (48 ore per le isole) senza costi aggiuntivi e verrà gestita dall'Agenzia di Viaggio.

11. Informazioni fiscali immobiliari

(In funzione dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali)

Telefonando alla *Struttura Organizzativa*, l'*Assicurato* potrà ricevere informazioni fiscali relative a:

- Imposte dirette quali:
 - IRPEF: le informazioni fiscali immobiliari riguardanti il Quadro B (beni immobili) del Modello Unico.
 - ICI: le informazioni riguardanti tutte le categorie di imposte relative agli immobili.
- Imposte indirette quali:
 - IVA: le informazioni riguardanti le imposte sul valore aggiunto nell'ambito della compravendita di beni immobili.
 - INVIM: le informazioni riguardanti l'imposta sull'incremento del valore, immobiliare.
- Informazioni fiscali riguardanti le imposte di successione e donazione di beni immobili e le imposte di registro.
-

12. Informazioni legali

(In funzione dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali)

Telefonando alla *Struttura Organizzativa*, l'*Assicurato* potrà ricevere informazioni legali relative a:

- **Famiglia:** adozione, affidamento, comunione dei beni, divorzio, eredità, interdizione, matrimonio, paternità/maternità, separazione dei beni, separazione personale, successione, testamento, tutela;
- **Casa:** compravendita appartamenti, compravendita beni e servizi, condominio, equo canone, lavoro domestico.

La *Struttura Organizzativa* non fornirà pareri o valutazioni su quesiti che riguardano procedure legali già affidate dall'*Assicurato* ad un proprio legale.

13. Consulenza veterinaria per animali domestici

Qualora l'*Assicurato*, nell'impossibilità di contattare il proprio veterinario, necessiti di informazioni e consulenze relative a:

- Consigli di primo intervento per ingestione o contatto con sostanze tossiche;
- Consigli di primo soccorso per malattie traumatiche, respiratorie, gastroenteriche;
- Gestione delle patologie legate alla riproduzione (primi calori, monte non desiderate, metodiche di inseminazione, metodiche di sterilizzazione);
- Consigli di primo soccorso durante il parto;
- Consigli per malattie dei cuccioli (cane e gatto);

tramite collegamento telefonico diretto effettuato tra il Veterinario della *Struttura Organizzativa* e l'*Assicurato*, potrà ricevere le informazioni e consulenze richieste.



14. Informazioni sui centri di Pronto Soccorso Veterinario

(In funzione dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali) Qualora l'Assicurato desideri avere informazioni riguardanti i centri di Pronto Soccorso Veterinario, telefonando alla *Struttura Organizzativa* potrà conoscere l'ubicazione dei centri più vicini al luogo in cui si trova.

15. Informazioni sugli operatori di settore

(In funzione dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali)

Qualora l'Assicurato desideri avere informazioni relativamente all'ubicazione di:

- Centri medici veterinari;
- Negozi di/per animali;
- Pensioni;
- Allevamenti;
- Centri di addestramento;

telefonando alla *Struttura Organizzativa* potrà ricevere le informazioni richieste.

16. Informazioni legali relative agli animali domestici

(In funzione dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali)

Qualora l'Assicurato desideri avere informazioni relative a:

- Danni subiti dagli animali (maltrattamenti, furto);
- Convivenza con gli animali (rapporti condominiali e derivanti dal contratto di locazione);
- Danni cagionati dagli animali a terzi,

telefonando alla *Struttura Organizzativa* potrà ricevere le informazioni richieste.

La *Struttura Organizzativa* non fornirà pareri o valutazioni su quesiti che riguardano procedure legali già affidate dall'Assicurato ad un proprio legale.

17. Informazioni per viaggiare in compagnia dell'animale domestico

(In funzione dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali)

Qualora l'Assicurato desideri avere informazioni relative a:

- possibilità di viaggiare in compagnia dell'animale domestico;
- malattie presenti nelle zone dove si è diretti in compagnia dell'animale;
- obbligatorietà e frequenza delle vaccinazioni per l'espatrio e diverse normative regionali e nazionali in materia;

la *Struttura Organizzativa* provvederà a verificare la disponibilità ad accogliere l'animale domestico presso le strutture alberghiere nella località dove l'Assicurato intende soggiornare, le Compagnie aeree, le Compagnie di navigazione ecc., ed a fornire all'Assicurato le informazioni richieste.

**Cosa devo fare per usufruire delle prestazioni previste dalla garanzia Assistenza?**

Per l'erogazione delle garanzie e dei servizi di Assistenza previsti in polizza è sempre necessario rivolgersi preventivamente alla *Struttura Organizzativa* richiedendo assistenza tramite:

- **telefono: 800.01.69.10 (dall'Italia)**
- **telefono: + 39 02.58.28.61.71 (dall'Estero)**
- **fax: +39 02.58.47.72.01**

Per maggiori dettagli consulta la Sezione Cosa fare in caso di sinistro - Sezione Assistenza.



COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA

ART. 6.2 - ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI

Le *prestazioni* non sono dovute per *sinistri provocati o dipendenti da*:

- a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
 - c) dolo dell'Assicurato;
 - d) abuso di alcoolici o psicofarmaci nonché all'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.
1. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, la *Compagnia* non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
 2. La *Struttura Organizzativa* non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita o forza maggiore.
 3. Ogni diritto nei confronti della *Struttura Organizzativa* si prescrive in 730giorni/731 (se compreso un anno bisestile) dalla data del *sinistro* che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 C.C..
 4. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.
 5. Il diritto alle assistenze fornite dalla *Compagnia* decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la *Struttura Organizzativa* al verificarsi del *sinistro*.
 6. La *polizza* è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla *polizza* sono soggette alla giurisdizione italiana.

La *Compagnia*, alla scadenza di ogni annualità assicurativa, ha facoltà di cambiare partner, dandone tempestivo avviso al *Contraente* e garantendo le medesime prestazioni previste dal contratto.

In questo caso è comunque facoltà del *Contraente* di rinunciare alle garanzie previste dalla presente sezione dandone comunicazione scritta alla *Compagnia*.

TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI

GARANZIE BASE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
Invio di un idraulico, elettricista, fabbro in seguito ad interventi di emergenza	non previsto	non previsto	nel massimo di € 260 per sinistro
Interventi di emergenza per danni d'acqua	non previsto	non previsto	nel massimo di € 500 per sinistro
Invio di un sorvegliante	non previsto	non previsto	nel massimo di € 260 per sinistro
Rientro anticipato e spese d'albergo	non previsto	non previsto	nel massimo di € 520 per sinistro





COSA FARE IN CASO DI SINISTRO



Di seguito sono riportate per tutte le sezioni delle presenti Condizioni di Assicurazione:

- a) le indicazioni utili per la denuncia di sinistro;
- b) gli obblighi in caso sinistro;
- c) le norme che regolano la liquidazione dei sinistri per tutte le Sezioni.

SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

CHE OBBLIGHI HO

ART. 7.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

ART. 7.1.1 - OBBLIGHI AL MOMENTO DEL SINISTRO



In caso di *sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della **Compagnia**; [► art.1914 Codice Civile]
- b) darne avviso all'**Intermediario** al quale è assegnata la **polizza** oppure alla **Compagnia** entro:
 - 24 ore per i danni da **furto** o **rapina**;
 - 3 giorni per gli altri dannida quando ne ha avuto conoscenza [► art.1913 Codice Civile]. Il *sinistro* può essere denunciato anche accedendo all'area riservata dedicata MyHelvetia, selezionando in sequenza la *polizza* su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata;
- c) per i danni da **furto** e **rapina** presentare, nei cinque giorni successivi, denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare, il momento dell'inizio del *sinistro*, la causa presunta del *sinistro* e l'entità del danno. Copia di tale dichiarazione deve contemporaneamente essere trasmessa alla **Compagnia**;
- d) denunciare inoltre tempestivamente anche al debitore la sottrazione di titoli di credito, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;



- e) conservare le tracce ed i residui del *sinistro* fino a perizia concordata e sottoscritta del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- f) dare la dimostrazione della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della *Compagnia* e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la *Compagnia* ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- g) presentare, a richiesta della *Compagnia*, tutti i documenti che si possano ottenere dall'Autorità competente in relazione al *sinistro*.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la *perdita* totale o parziale del diritto all'*indennizzo*. [► art.1915 Codice Civile]

ART. 7.1.2 - OBBLIGHI IN ATTESA DELLA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO

In attesa della liquidazione del *sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- a) conservare le tracce e i residui del *sinistro* necessari alla stima e alla valutazione del danno fino a compimento di tutte le operazioni peritali;
- b) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati;
- c) predisporre, a richiesta della *Compagnia*, una descrizione particolareggiata dello stato degli altri beni assicurati esistenti al momento del *sinistro*, con indicazione del rispettivo valore;
- d) mettere a disposizione del *perito* incaricato o della *Compagnia* i registri, conti, fatture o comunque ogni documento utile ai fini di indagine e verifica e ogni altro elemento che possa comprovare il danno subito;
- e) facilitare le indagini e gli accertamenti che la *Compagnia* e i *periti* ritenessero necessario intraprendere presso terzi.



L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la *perdita* totale o parziale del diritto all'*indennizzo*.

ART. 7.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve astenersi da:

- a) esagerare dolosamente l'ammontare del danno;
- b) dichiarare distrutti beni che non esistevano al momento del *sinistro*;
- c) occultare, sottrarre o manomettere beni salvati;
- d) adoperare a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- e) alterare dolosamente le tracce o i residui del *sinistro* o facilitarne il progresso.



L'inosservanza di tali obblighi da parte del *Contraente* o dell'*Assicurato* comporta la *perdita* totale del diritto all'*indennizzo*.

QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

ART. 7.3 - PROCEDURA PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato:

- a) direttamente dalla *Compagnia* con il *Contraente*, o da persone da questi incaricate, oppure,
- b) in accordo fra le Parti, fra due *periti* nominati uno dalla *Compagnia* e uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due *periti* devono nominarne un terzo che interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun *perito* ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio *perito* o se i *periti* non si accordano sulla nomina del terzo, anche su istanza di una sola delle parti, tali nomine sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* si è verificato.



Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio *perito*. Le spese del terzo *perito* sono divise a metà.

ART. 7.4 - MANDATO DEI PERITI

I *periti* devono:

- a) **indagare** su circostanze di tempo e di luogo e sulla natura, causa e modalità del *sinistro*;
- b) **verificare** l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato il *rischio* e non fossero state comunicate
- c) **verificare** se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 7.1 - Obblighi in caso di sinistro;
- d) **verificare** l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore che i beni assicurati avevano al momento del *sinistro*, secondo i criteri di valutazione di cui al successivo art. 7.5 - Determinazione del danno e valore dei beni assicurati della presente Sezione;
- e) **procedere** alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese.

ART. 7.4.1 - OPERAZIONI PERITALI

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della lettera b) del precedente art. 7.3 - Procedura per la liquidazione del danno, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) e e) dell'art. 7.4 sono obbligatori per le parti, che rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualunque azione o eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un *perito* si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri *periti* nel verbale definitivo di perizia.

I *periti* sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 7.5 - DETERMINAZIONE DEL DANNO E VALORE DEI BENI ASSICURATI

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola *partita*, l'attribuzione del valore che le *cose* assicurate avevano al momento del *sinistro* è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I. Fabbricati - Si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, compresa l'eventuale quota parte condominiale di proprietà comune, escludendo soltanto il valore dell'area;
- II. Contenuto - Si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali od equivalenti per rendimento e funzionalità anche estetica, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, stato di manutenzione ed a ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina:

- per il fabbricato: deducendo il valore dei residui alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate;
- per il contenuto (punto II.): deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Nel caso di *assicurazione* presso diversi assicuratori, l'indennità sarà calcolata senza tener conto di *scoperti* e/o *franchigie* eventualmente previsti in *polizza*, i quali verranno detratti successivamente dall'importo così calcolato [► art.1910 Codice Civile].

ART. 7.6 - REGOLA PROPORZIONALE

Il presente articolo si applica nel caso in cui l'*assicurazione* sia prestata nella forma a *valore intero*.

Se, dalle stime fatte al precedente art. 7.5 - Determinazione del danno e valore dei beni assicurati, risulta che il valore reale dei beni assicurati di una o più *partite*, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del *sinistro* del 15% le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la *Compagnia* risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato, maggiorato del 15%, e quello risultante al momento del *sinistro*, fermo comunque che l'indennizzo del *sinistro* non potrà superare in ogni caso la somma assicurata per le partite stesse [► art.1907 Codice Civile].



ART. 7.7 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività dell'*assicurazione*, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la *Compagnia* provvede al pagamento dell'*indennizzo* entro 30 giorni dal ricevimento degli atti di quietanza debitamente firmati, a patto che non sia stata fatta opposizione e sia stata verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del *sinistro* il pagamento sarà fatto solo quando l'*Assicurato* dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art 2.3 - Danni esclusi dall'Assicurazione, lettera c).

SEZIONE FURTO

CHE OBBLIGHI HO

ART. 7.8 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

ART. 7.8.1 - OBBLIGHI AL MOMENTO DEL SINISTRO



In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* devono:

- a) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero dei beni rubati e per la conservazione e la custodia di quelli rimasti, anche se danneggiati; le relative spese sono a carico della *Compagnia*.
[► art.1914 Codice Civile]
- b) darne avviso all'*Intermediario* al quale è assegnata la *polizza* oppure alla *Compagnia* entro 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno [► art.1913 Codice Civile]. Il *sinistro* può essere denunciato anche accedendo all'area riservata dedicata MyHelvetia, selezionando in sequenza la *polizza* su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata;
- c) fare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia entro 48 ore dall'avvenuta conoscenza del *sinistro* indicando la *Compagnia* assicurativa e il numero di *polizza*.
Copia della denuncia deve essere trasmessa alla *Compagnia*;
- d) fare tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura d'ammortamento in caso di sottrazione di *titoli di credito*; le relative spese sono a carico della *Compagnia*;
- e) in caso di *assicurazione* presso diversi assicuratori, darne avviso a ciascuno di essi.



L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la *perdita* totale o parziale del diritto all'*indennizzo*. [► art.1915 Codice Civile]

ART. 7.8.2 - OBBLIGHI IN ATTESA DELLA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO



In attesa della liquidazione del *sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- a) conservare i beni non rubati e le tracce del *reato* fino a compimento di tutte le operazioni peritali;
- b) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni rubati o danneggiati da fornire alla *Compagnia* entro i 5 giorni successivi dal momento del *sinistro*;
- c) predisporre una descrizione particolareggiata dello stato degli altri beni assicurati esistenti al momento del *sinistro*, con indicazione di qualità, quantità e valore;
- d) mettere a disposizione del *perito* incaricato o della *Compagnia* qualsiasi documento che possa essere richiesto ai fini di indagine e verifica e ogni altro elemento che possa comprovare il danno subito;
- e) facilitare le indagini e gli accertamenti che la *Compagnia* e i *periti* ritenessero necessario intraprendere presso terzi;

- f) dare avviso alla *Compagnia* dell'avvenuto recupero, in tutto o in parte, dei beni assicurati sottratti, appena ne abbia notizia.



L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la *perdita* totale o parziale del diritto all'*indennizzo*. [► art.1915 Codice Civile]

ART. 7.9 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* devono astenersi da:

1. esagerare dolosamente l'ammontare del danno;
2. dichiarare esistenti beni che non esistevano al momento del *sinistro*;
3. occultare, sottrarre o manomettere beni salvati;
4. adoperare a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
5. alterare dolosamente le tracce o i residui del *sinistro* o facilitarne il progresso.



L'inosservanza di tali obblighi da parte del *Contraente* o dell'*Assicurato* comporta la perdita totale del diritto all'*indennizzo*.

QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

ART. 7.10 - PROCEDURA PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato:

- a) direttamente dalla *Compagnia* con il *Contraente*, o da persone da questi incaricate, oppure, a richiesta di una delle parti:
- b) fra due *periti* nominati uno dalla *Compagnia* e uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due *periti* devono nominarne un terzo che interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun *perito* ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio *perito* o se i *periti* non si accordano sulla nomina del terzo, anche su istanza di una sola delle parti, tali nomine sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* si è verificato.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio *perito*. Le spese del terzo *perito* sono divise a metà.

ART. 7.11 - MANDATO DEI PERITI

I *periti* devono:

- a) **indagare** su circostanze di tempo e di luogo e sulla natura, causa e modalità del *sinistro*;
- b) **verificare** l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato il *rischio* e non fossero state comunicate e se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 7.8 - Obblighi in caso di *sinistro*, della presente Sezione;
- c) **verificare** l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore che i beni assicurati avevano al momento del *sinistro*, secondo i criteri di valutazione di cui al successivo art. 7.12 - Determinazione del danno e valore dei beni assicurati della presente Sezione;
- d) **procedere** alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese.



ART. 7.11.1 - OPERAZIONI PERITALI

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della lettera b) del precedente art. 7.10 - Procedura per la liquidazione del danno, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) dell'art. 7.11 sono obbligatori per le parti, che rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualunque azione o eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un *perito* si rifiuta di sottoscriverla. Tale rifiuto deve essere attestato dagli altri *periti* nel verbale definitivo di perizia.

I *periti* sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Le operazioni peritali per i necessari accertamenti devono in ogni caso essere condotte in modo da costituire il minor intralcio possibile allo svolgimento dell'*attività* assicurata.

ART. 7.12 - DETERMINAZIONE DEL DANNO E VALORE DEI BENI ASSICURATI

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola *partita*, l'attribuzione del valore che le *cose* assicurate avevano al momento del *sinistro* è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I. "*Fabbricato*". - Si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di esso con analoghe caratteristiche costruttive o equivalenti per funzionalità, escludendo soltanto il valore dell'area;
- II. "*Contenuto dell'abitazione*". - Si stima il costo di rimpiazzo delle *cose* assicurate con altre nuove eguali od equivalenti per rendimento e funzionalità anche estetica.

Pertanto, in caso di *sinistro*, l'ammontare del danno si determina senza l'applicazione di deprezzamenti stabiliti in relazione allo stato d'uso.

L'ammontare del danno si determina:

- per il fabbricato: deducendo il valore dei residui alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate;
- per il contenuto (punto II.): deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità sarà calcolata senza tener conto di scoperti e/o franchigie eventualmente previsti in polizza, i quali verranno detratti successivamente dall'importo così calcolato [► art.1910 Codice Civile].

ART. 7.12.1 - TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) il loro valore è dato **dalla somma da essi portata;**
- b) **la Compagnia pagherà l'importo dovuto non prima delle scadenze, se previste;**
- c) **l'Assicurato restituirà alla Compagnia l'indennizzo eventualmente percepito qualora, per effetto della procedura di ammortamento, i titoli siano diventati inefficaci;**
- d) **relativamente agli effetti cambiari l'assicurazione vale soltanto se è possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.**

ART. 7.12.2 - RACCOLTE E COLLEZIONI

Qualora la raccolta venga asportata o danneggiata parzialmente, la Compagnia indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

ART. 7.13 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività dell'*assicurazione*, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la *Compagnia* provvede al pagamento dell'*indennizzo* entro 30 giorni dal ricevimento degli atti di quietanza debitamente firmati, a **patto che non sia stata fatta opposizione e sia stata verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art 3.4 - Danni esclusi dall'Assicurazione, lettera d).**



ART. 7.14 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'**Assicurato** deve darne avviso alla **Compagnia** appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della **Compagnia** se questa ha indennizzato integralmente il danno, **salvo che l'Assicurato** rimborsi alla **Compagnia** l'intero importo riscosso a titolo d'**indennizzo** per gli stessi.

Se invece la **Compagnia** ha indennizzato il danno soltanto in parte, l'**Assicurato** ha la facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati, **previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Compagnia per le stesse, o di venderli, ripartendosi il ricavato in misura proporzionale tra la Compagnia e l'Assicurato.**

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo la Compagnia è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'**Assicurato** ha tuttavia facoltà di lasciare alla **Compagnia** i beni recuperati che siano d'uso personale o domestico, dietro pagamento dell'indennizzo dovuto.

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

CHE OBBLIGHI HO

ART. 7.15 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO



In caso di **sinistro**, il **Contraente** o l'**Assicurato** ha l'obbligo di fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno, nonché è tenuto ad avvisare per iscritto l'**Intermediario** oppure la **Compagnia** entro 5 giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza [► art.1913 Codice Civile]. Il **sinistro** può essere denunciato anche accedendo all'area riservata dedicata MyHelvetia, selezionando in sequenza la **polizza** su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata.

Devono inoltre far seguito, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del **sinistro** di cui il **Contraente** o l'**Assicurato** sia venuto a conoscenza, e i documenti e gli atti giudiziari relativi al **sinistro**, successivamente pervenuti.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la **perdita** totale o parziale dei diritti derivanti dalla **polizza**. [► art.1915 Codice Civile]

Agli effetti dell'**assicurazione** di Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.), il **Contraente** o l'**Assicurato** deve denunciare soltanto i **sinistri** per i quali ha ricevuto notizia dell'avvio di inchiesta da parte delle Autorità competenti a norma della legge infortuni.

QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

ART. 7.16 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La **Compagnia** assume **fino a quando ne ha interesse** la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale sia giudiziale, sia civile sia penale, in nome dell'**Assicurato**, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti all'**Assicurato** stesso.

Sono a carico della **Compagnia** le spese sostenute per la resistenza all'azione promossa contro l'**Assicurato**, **entro il limite di un importo pari a un quarto del massimale stabilito per il danno cui si riferisce la domanda.**

Nel caso in cui la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La **Compagnia** rimborsa le eventuali spese sostenute in proprio dall'**Assicurato**, nel comune interesse del buon esito della causa, **entro il limite previsto dall'art.1917 del Codice Civile e fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.** [► art.1917 Codice Civile];

La **Compagnia** non riconosce eventuali spese incontrate dall'**Assicurato** per i legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle **spese di giustizia** penale.



ART. 7.17 - DETERMINAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno si determina in conformità alle norme di legge ed alle usuali tecniche di valutazione.

ART. 7.18 - SECONDO RISCHIO EVENTUALE

In presenza di altro contratto stipulato in precedenza dall'*Assicurato* e/o da altri soggetti, che assicura tutti o parte dei rischi coperti dalla presente *polizza*, quest'ultima - sempre nei limiti convenuti - si intende operante per l'eventuale parte di danno non risarcito dalla copertura precedentemente stipulata.

SEZIONE TUTELA LEGALE



La gestione dei sinistri relativi alla Sezione Tutela Legale è stata affidata dalla *Compagnia* a:

D.A.S. - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - Via E. Fermi 9/B 37135 Verona

CHE OBBLIGHI HO

ART. 7.19 - DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE



L'*Assicurato* deve denunciare all'*Intermediario* a cui è assegnata la *polizza* o a D.A.S. qualsiasi *sinistro* nel momento stesso in cui ne ha conoscenza e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal *contratto*.

L'*Assicurato* può contattare D.A.S. per la denuncia del *sinistro* nei seguenti modi:

- telefonando al numero: + 39 045 83.78.901

oppure inviando la denuncia tramite:

- fax al numero: + 39 045 83.51.023

L'*Assicurato* deve immediatamente denunciare alla *Compagnia* o a D.A.S. qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire alla *Compagnia* o a D.A.S., notizia di ogni atto a lui notificato, entro tre giorni dalla data della notifica stessa.

L'*Assicurato* ha il diritto di scegliere liberamente il Legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla *Compagnia* contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.

Se l'*Assicurato* non fornisce tale indicazione, D.A.S. lo invita a scegliere il proprio Legale e, nel caso in cui l'*Assicurato* non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'*Assicurato* deve conferire mandato.

L'*Assicurato* ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la *Compagnia* e/o D.A.S..

ART. 7.19.1 - FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

Se l'*Assicurato* denuncia un caso assicurativo è tenuto a:

- informare immediatamente la *Compagnia* o D.A.S. in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.



QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

ART. 7.20 - GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO

1. Dopo aver ricevuto la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'*Assicurato*, **D.A.S. gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzare il bonario componimento.**
2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'*Assicurato* presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. 7.19 "Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale".
3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.
4. **L'*Assicurato* non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarica che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di D.A.S..**
5. **L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti in genere viene concordata con D.A.S..**
6. **D.A.S. così come la *Compagnia*, non è responsabile dell'operato di legali, consulenti tecnici e periti in genere.**
7. **In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'*Assicurato* e la *Compagnia* e/o D.A.S., la decisione può essere demandata, fermo il diritto dell'*Assicurato* di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità.**

L'arbitro viene designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

D.A.S. avverte l'*Assicurato* del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

ART. 7.21 - RECUPERO DI SOMME

1. **Spettano integralmente all'*Assicurato* i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.**
2. **Spettano invece ad D.A.S., che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.**



SEZIONE ASSISTENZA



La gestione dei sinistri relativi alla “Sezione Assistenza” è stata affidata dalla *Compagnia* a:

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI)

CHE OBBLIGHI HO

ART. 7.22 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO - ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Per usufruire delle *prestazioni* previste, l'**Assicurato** deve rivolgersi direttamente e esclusivamente alla **Struttura Organizzativa**, in funzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, nei seguenti modi:

- **contattando:**
 - telefono: 800 361370 (dall'Italia)
 - telefono: + 39 02 58286892 (dall'Estero)
- **o inviando**
 - comunicazione fax: +39 0258477201
 - raccomandata A/R a Europ Assistance Italia S.p.A., Via del Mulino, 4, 20057 Assago (MI),

L'**Assicurato** deve comunicare alla **Struttura Organizzativa**:

- il tipo di assistenza di cui necessita;
- il proprio nome, cognome e domicilio;
- il numero della *polizza* preceduto dalla sigla PAQU;
- l'indirizzo del luogo in cui è ubicato il *rischio*;
- il recapito telefonico dove la **Struttura Organizzativa** può richiamarlo nel corso dell'assistenza.

Le spese telefoniche successive alla prima chiamata e sostenute per la gestione dell'assistenza sono a carico della **Struttura Organizzativa**.

L'**Assicurato** è tenuto a fornire integralmente ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza. In ogni caso, è necessario inviare gli originali (non le fotocopie) dei:

- a) giustificativi;
- b) fatture delle spese sostenute;
- c) ricevute delle spese sostenute.

L'intervento deve sempre essere richiesto alla **Struttura Organizzativa** che interviene direttamente o ne deve autorizzare esplicitamente l'effettuazione.





NORME DEL CODICE CIVILE E PENALE RICHIAMATE NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CODICE CIVILE

NUMERO E TESTO ARTICOLI RICHIAMATI:	DOVE:
<p>Art. 1588</p> <p>Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile. È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.</p>	<ul style="list-style-type: none">• SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI
<p>Art. 1589</p> <p>Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo. Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore. Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.</p>	<ul style="list-style-type: none">• SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI
<p>Art. 1611</p> <p>Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata. La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.</p>	<ul style="list-style-type: none">• SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI
<p>Art. 1892</p> <p>Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.</p>	<ul style="list-style-type: none">• NORME COMUNI



NUMERO E TESTO ARTICOLI RICHIAMATI:	DOVE:
<p>Art.1893</p> <p>Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.</p>	<p>• NORME COMUNI</p>
<p>Art. 1894</p> <p>Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.</p>	<p>• NORME COMUNI</p>
<p>Art. 1897</p> <p>Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.</p>	<p>• NORME COMUNI</p>
<p>Art. 1898</p> <p>Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato [1892, 1926]. L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.</p>	<p>• NORME COMUNI</p>
<p>Art. 1901</p> <p>Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.</p>	<p>• NORME COMUNI</p>



NUMERO E TESTO ARTICOLI RICHIAMATI:	DOVE:
<p>Art. 1907</p> <p>Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI • COSA FARE IN CASO DI SINISTRO: <ul style="list-style-type: none"> ○ SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI
<p>Art. 1910</p> <p>Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • NORME COMUNI • COSA FARE IN CASO DI SINISTRO: <ul style="list-style-type: none"> ○ SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI ○ SEZIONE FURTO
<p>Art. 1913</p> <p>L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • COSA FARE IN CASO DI SINISTRO: <ul style="list-style-type: none"> ○ SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI ○ SEZIONE FURTO ○ SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
<p>Art. 1914</p> <p>L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • COSA FARE IN CASO DI SINISTRO: <ul style="list-style-type: none"> ○ SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI ○ SEZIONE FURTO
<p>Art. 1915</p> <p>L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • COSA FARE IN CASO DI SINISTRO: <ul style="list-style-type: none"> ○ SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI ○ SEZIONE FURTO ○ SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE



NUMERO E TESTO ARTICOLI RICHIAMATI:	DOVE:
<p>Art. 1916</p> <p>L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI
<p>Art. 1917</p> <p>Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • COSA FARE IN CASO DI SINISTRO: <ul style="list-style-type: none"> ○ SEZIONE TUTELA LEGALE ○ SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
<p>Art. 2952</p> <p>Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.</p> <p>Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SEZIONE ASSISTENZA



CODICE PENALE

NUMERO E TESTO ARTICOLI RICHIAMATI:	DOVE:
<p>Art. 649</p> <p>Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno:</p> <ol style="list-style-type: none">1) del coniuge non legalmente separato;1-bis) della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso;2) di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o dell'adottato;3) di un fratello o di una sorella che con lui convivano. <p>I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato o della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, nel caso in cui sia stata manifestata la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile e non sia intervenuto lo scioglimento della stessa, ovvero del fratello o della sorella che non convivano coll'autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell'affine in secondo grado con lui conviventi. Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone.</p>	<p>• SEZIONE FURTO</p>





CONTATTI UTILI

Per informazioni e comunicazioni in merito alla *polizza* l'*Assicurato* può contattare:

- **l'INTERMEDIARIO** a cui è assegnata la *polizza*
- **HELVETIA** (Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.)
Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
Telefono: +39 0253511
E-mail: infoclienti@helvetiaitalia.it
E-mail PEC: helvetiaitalia@pec.helvetia.it

Per la denuncia di un *sinistro* riferito alla Sezione Incendio ed altri danni ai beni, alla Sezione Furto, alla Sezione Responsabilità Civile, l'*Assicurato* può contattare:

- **l'INTERMEDIARIO** a cui è assegnata la *polizza*
- **HELVETIA** (Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.)
Telefono: +39 0253511
E-mail: infoclienti@helvetiaitalia.it
E-mail PEC: helvetiaitalia@pec.helvetia.it

Per la denuncia di un *sinistro* riferito alla Sezione Tutela legale, l'*Assicurato* può contrattare:

- **l'INTERMEDIARIO** a cui è assegnata la *polizza*
 - **D.A.S.**
 - Telefono: 045 8378901
 - fax al numero: + 39 045 8351023

Per la richiesta di fornitura di una prestazione riferita alla Sezione Assistenza, l'*Assicurato* deve contattare:

- **STRUTTURA ORGANIZZATIVA di EUROP ASSISTANCE** (Europ Assistance Italia S.p.A.)
telefonando dall'Italia: numero verde 800 361370
telefonando dall'estero: numero di Milano + 39 0258286892



Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
Una Società del Gruppo Helvetia

Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano

Tel. 02 5351 1

Fax 02 5351829

www.helvetiaitalia.it - PEC: helvetiaitalia@pec.helvetia.it

Capitale Sociale € 15.600.000 i.v.

N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F.02446390581

R.E.A. n. 865966 e Partita I.V.A. 07530080154

Imp. Autor. all'eser. delle ass. e riass. con D. di ric. del M. Ind., Comm. ed Artig. del 20/06/1986

(G.U. n. 148 del 28/06/1986) e successive autorizzazioni

Società con Unico Socio

Società soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA

Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Inscr. Albo Imprese di Ass. n. 1.00062

Inscr. Albo Gruppi Ass. n. d'ord. 031